

N. ... R.G. TRIB

N. ... R.G.N.R.

N 1240/2021 SENT

Data del deposito

Data irrevocabilità

N _____ Reg. Es

N _____ C.P.

Redatta scheda il

Comunicato alla PG

V.to il

Comunicato al P.M. (art 15 reg)

Il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

Il Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott Gianluigi Biasci, all'udienza del 15 luglio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

TIZIO, nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso il difensore, difeso di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ...

IMPUTATO

Dei reati di cui

artt. 582, 583 c.p. perché, pretendendo di avere rapporti sessuali non protetti con Caia, le procurava lesioni personali consistite nella trasmissione della sifilide e dell'epatite A, che comportavano malattie di durata superiore ai quaranta giorni

In ..., tra il 2001 e l'anno 2011

art. 572 co. I, II c.p. perché maltrattava la compagna Caia sottoponendola a continue vessazioni di carattere morale. La denigrava, anche in presenza di terze persone, per il suo sovrappeso, con epiteti del seguente tenore "elefante, cicciona"; le imponeva stili di vita che la medesima non condivideva quale un'alimentazione interamente vegetariana, di assumere i medicinali necessari per la sua salute e di seguire gli esami prescritti in gravidanza; ostacolava i contatti telefonici con i genitori impedendole di usare il telefono di casa. Infine la costringeva ad avere rapporti sessuali non protetti procurandoli le grave lesioni personali descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver procurato lesioni personali gravi

In ... tra il 2001 e l'anno 2011

In cui è persona offesa costituita parte civile Caia, con l'Avv. ...

CONCLUSIONI DEL P.M.: provata la penale responsabilità dell'imputato, condannarsi lo stesso alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione senza concessione delle attenuanti generiche per la tipologia dei comportamenti tenuti

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE:

come da nota depositata in data 17 giugno 2021 e in ogni caso: accertata la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo alla pena equa di giustizia nonché al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni patiti e patendi che si quantificano provvisoriamente in € 50.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali e morali, o nella diversa misura da riconoscersi in via equitativa, oltre il ristoro delle spese del presente procedimento, con riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale nella misura di € 20.000,00

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: in via principale, assolversi l'imputato da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono o l'imputato non li ha commessi o non costituiscono....

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

In forza di decreto che dispone il giudizio datato 22.05.2018 l'imputato è stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo di imputazione

Esperita l'istruttoria orale mediante l'esame della persona offesa Caia, dei testi Mevio, Caiona, Tita e Terra nonché mediante l'esame dell'imputato, esaminata la documentazione

medica agli atti, ritiene il Tribunale potersi affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti aggravati, mentre deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di lesioni personali.

Va evidenziato come, così come si evince dal decreto che dispone il giudizio, il presente procedimento tragga le mosse dalla denuncia querela sporta da Caia nei confronti del compagno convivente in data 24 maggio 2012 in relazione a fatti che, secondo la prospettazione della Pubblica Accusa, integrano i reati di lesione personale aggravata e di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla causazione di lesioni gravi.

Con riferimento specifico a tale ultimo reato che, secondo l'impianto accusatorio, integrerebbe il contesto nel cui ambito si collocano tutte le condotte ascritte all'imputato, va evidenziato come si tratti di un reato abituale proprio, caratterizzato da condotte di per sé lecite, ma che assumono carattere illecito in ragione del loro protrarsi nel tempo. Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata e, in generale, di quelli che l'ordinamento definisce i "soggetti vulnerabili", ossia di coloro che, proprio in ragione della situazione oggettiva che necessariamente li porta a trovarsi in stretto rapporto con l'agente, non hanno altra scelta se non cedere all'abuso.

Tale reato è integrato dalla realizzazione di condotte che possono essere sia commissive che, nel caso in cui al soggetto agente facciano capo dei doveri di protezione, omissive, mentre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, il quale consiste nella coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.

Il delitto in esame assorbe i reati di ingiuria, percosse e minacce, così come assorbe le lesioni personali lievi o lievissime, quando colpose, mentre, se le lesioni sono volontarie, i due reati concorrono. Non sono parimenti assorbite, se volontarie, le lesioni gravi o gravissime, né la morte. Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere soggetto attivo soltanto chi sia legato a quello passivo da una relazione di tipo familiare, di convivenza oppure di autorità o affidamento, derivante dallo svolgimento di una professione o di un'arte, nonché da

rapporti di cura o custodia. Il delitto di maltrattamenti è poi un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitudine (Cassazione Sez. 6, n. 34480 del 31/05/2012). Ai fini del perfezionamento del reato *de quo*, si rende necessaria sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell'integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o. che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona posto che quello che consente di ritenere integrato il reato di cui all'art. 572 c.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone, è proprio l'abitudine intesa come sistematicità delle suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo in quanto legato all'aggressore dal vincolo familiare o para-familiare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto. Se è vero che ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del reato non è necessario che gli atti cd. vessatori vengano posti in essere per un tempo prolungato essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un periodo cronologicamente limitato, è pur sempre imprescindibile tuttavia che si concretizzi l'abitudine della condotta e che ad essa corrisponda la condizione di soggezione della vittima rispetto a chi, proprio in ragione della relazione sentimentale o del legame parentale o comunque di una stretta comunanza di vita assimilabile ad un consorzio familiare, si ponga rispetto ad essa si ponga in posizione di supremazia (Cassazione Penale 35997/2020; Cassazione Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012).

Inquadrata la fattispecie nei termini sopra descritti, è possibile procedere alle risultanze dell'esperita istruttoria.

In sede di esame, la persona offesa Caia, costituita parte civile, ha riferito di aver convissuto con l'imputato (PUBBLICO MINISTERO – Allora, questo processo nasce da una denuncia che aveva fatto

lei, poi era stata anche sentita un paio di volte dalle Forze dell'Ordine, contro Tizio. TESTIMONE CAIA – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Allora, Tizio, innanzitutto, lei cos'era un rapporto di convivenza, eravate sposati? TESTIMONE CAIA – Sì, di convivenza a Tortona) specificando come, mentre in un primo momento tutto sembrasse andare bene, le cose siano peggiorate, come Caia dovesse occuparsi anche del figlio di Tizio e come quest'ultimo, che beveva tutto il giorno, avesse iniziato a “*non comportarsi bene*” (TESTIMONE CAIA – *La convivenza nei primi momenti andava tutto bene, ma poi dovevo io occuparmi di tutto, della famiglia, del bambino.* PUBBLICO MINISTERO – *Ecco...* TESTIMONE CAIA – *Lui non lavorava mai.* PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, il bambino, signora, era il bambino che avevate voi?* TESTIMONE CAIA – *No, il bambino suo, di Tizio, che io gli facevo da mamma.* PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, quanti anni aveva il bambino?* TESTIMONE CAIA – *Aveva un anno e mezzo, da un anno e mezzo fino a 9 anni l'ho curato il bambino.* PUBBLICO MINISTERO – *Sì. Si chiama Tizino?* TESTIMONE CAIA – *Tizino, sì.* PUBBLICO MINISTERO – *Okay. E quindi, mi diceva che?* TESTIMONE CAIA – *E quindi che, praticamente, ero io a occuparmi di tutto, della casa, della famiglia, lui non faceva niente.* PUBBLICO MINISTERO – *Lei che lavoro faceva, signora?* TESTIMONE CAIA – *Io facevo le pulizie, faccio le pulizie tuttora alla struttura ... a Voghera, facevo le pulizie.* PUBBLICO MINISTERO – *Sì.* TESTIMONE CAIA – *Mi occupavo anche della casa, del bambino, ero sempre io che mi occupavo di tutto, anche economicamente.* PUBBLICO MINISTERO – *Sì, e quindi, poi, che cosa succede?* TESTIMONE CAIA – *È successo che, praticamente, lui beveva dalla mattina alla sera, mi occupavo di tutto io.* PUBBLICO MINISTERO – *Nel senso che suo marito faceva, cioè, scusi, il suo convivente non lavorava ma faceva uso di sostanze alcoliche?* TESTIMONE CAIA – *Sì, sì, dalla mattina alla sera. Beveva e non si comportava bene.*).

Con riguardo a tale ultimo profilo, la p.o. riferito che l'imputato la ingiuriava quotidianamente a causa del suo stato di obesità, apostrofandola, a tale scopo, “*elefante*” (PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, quindi, però, “non si comportava bene”, è un po' generico, vorrei che... che cosa significa “non si comportava bene”?* Cioè, proprio descrivere un po' minuziosamente quello che faceva, ecco. TESTIMONE CAIA – *Eh, praticamente mi insultava, mi minacciava.* GIUDICE – *Allora, andiamo al punto. Come dice il Pubblico Ministero, con ordine, l'insultava, che cosa le diceva?* TESTIMONE CAIA – *Che mi minacciava anche per il mio stato di obesità, sono obesa e mi diceva che ero obesa, che ero un elefante, che... si comportava male. Beveva, era sempre cattivo.* GIUDICE – *Ma queste ingiurie, diciamo, erano quotidiane, oppure capitava una volta ogni tanto?* TESTIMONE CAIA – *No, sempre. Sempre. Sempre.* PUBBLICO MINISTERO – *Cioè, tutti i giorni? Cioè, queste cose succedevano tutti i giorni, con che frequenza?* TESTIMONE CAIA – *Tutti i giorni, sì, sì).* È la stessa persona offesa a riferire di essersi sentita *una nullità*, in quanto qualsiasi cosa facesse, la stessa non incontrava mai l'approvazione di Tizio (PUBBLICO MINISTERO – *Ecco. E questo, lei ha detto che la convivenza era cominciata nel 2001, aveva detto che i primi tempi, cosa intende?* TESTIMONE CAIA – *I primi tempi andava tutto bene.* PUBBLICO MINISTERO – *Per “primi tempi” che cosa intende? Un anno, due anni?* GIUDICE – *Fino a quando è andato tutto bene, le chiede il Pubblico*

Ministero. TESTIMONE CAIA – I primi mesi. GIUDICE – I primi mesi? TESTIMONE CAIA – Sì, poi non andava più tanto bene, perché lui pensava solo a bere e basta. E si comportava in modo ossessivo, molto, molto ossessivo. PUBBLICO MINISTERO – Cioè, che cosa intende, signora per “ossessivo”, per “ossessione”? TESTIMONE CAIA – Mi sentivo una nullità perché lui si comportava... qualsiasi cosa che facevo non andava bene. E poi io... e poi lui non faceva niente). Ed è ancora la stessa persona offesa, con una dichiarazione molto forte, a paragonare detti insulti a delle vere e proprie percosse, non fisiche, bensì psicologiche (PUBBLICO MINISTERO – E senta, signora, lei ha detto insulti eccetera, oltre agli insulti le ha mai alzato le mani addosso? TESTIMONE CAIA – Le mani, no, le mani addosso, no. Però, psicologicamente, sì, psicologicamente, sì).

Nel corso dell'esame condotto dalla parte civile, Caia ha quindi riferito al Tribunale in ordine allo stato di depressione in cui la stessa era caduta a causa delle parole di Tizio: PARTE CIVILE, AVV. ... – No, con quali parole la ingiuriava? Come la offendeva? Quali erano le parole che usa precisamente per offenderla? TESTIMONE CAIA – Che sono un elefante, che ero una nullità. PARTE CIVILE, AVV. ... – Che era una nullità, che era un elefante. Ecco, diceva lei prima che la... come la facevano sentire queste parole? Cioè, ha capito cosa intendo? Uno mi dice: “Sei un elefante, sei una nullità, sei una buona a nulla”. TESTIMONE CAIA – Mi sentivo depressa. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi lei era depressa? TESTIMONE CAIA – Sì, mi sentivo depressa perché di quello che facevo non andava mai bene niente e allora, una persona si sentiva impaurita, si sentiva depressa.

La P.O. ha quindi riferito di essere stata costretta da Tizio, durante la convivenza, in ragione del fatto che il medesimo era diventato vegano, a mangiare esclusivamente pasta, verdura e soia, alimento al quale Caia era tuttavia intollerante, che le provocava, suo malgrado, gonfiore e che, per l'effetto, non faceva che acuire ulteriormente il proferimento dei predetti epiteti ingiuriosi da parte dell'imputato (PUBBLICO MINISTERO – Signora, ascolti, lei aveva fatto riferimento anche in denuncia, con riferimento al suo stato di obesità, a un regime alimentare. TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO – Può spiegare al Giudice? TESTIMONE CAIA – Sì, praticamente, mi obbligava a mangiare solo pasta, era diventato vegano, perché io non potevo mangiare né uova, né carne, e né pesce. Mi obbligava a mangiare soltanto pasta e verdura, ma non solo a me, ma anche al bambino. GIUDICE – Cioè, non potevate mangiare carne e pesce? TESTIMONE CAIA – Carne, pesce e uova. PUBBLICO MINISTERO – Insomma, tutto ciò che è di origine animale, in buona sostanza. TESTIMONE CAIA – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. E, ascolti, lei ha provato, comunque, in ogni caso, a spiegare, o comunque, a... TESTIMONE CAIA – Sì, ma lui mi obbligava a mangiare anche la soia, perché io ero intollerante alla soia e dal mio gonfiore, mi diceva che ero un elefante). La P.O. ha sul punto specificato come Tizio costringesse anche il bambino a detto regime alimentare e come la stessa gli desse, di nascosto dal compagno, del

cibo diverso, perché “un bambino deve pur mangiare” (PUBBLICO MINISTERO – E, senta, e il bambino, in questa circostanza? TESTIMONE CAIA – Io al bambino, di nascosto, gli davo la carne, gli davo il pesce, certo, un bambino deve pur mangiare. PUBBLICO MINISTERO – Cioè, aspettava che lui non ci fosse, mi scusi? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, sì.).

La stessa ha riferito come anche durante la gravidanza Tizio l’avesse costretta ad un regime alimentare che prevedeva esclusivamente l’assunzione di pasta e verdura, regime che, per tale ragione, non era stato in modo alcuno approvato dal medico di famiglia, dottor Mevio: PUBBLICO MINISTERO – E, senta, in relazione al regime alimentare, lei diceva, appunto, che la costringeva ad assumere solo determinati alimenti. Questo è successo anche durante la gravidanza? Com’era il regime alimentare durante la gravidanza? TESTIMONE CAIA – Durante la gravidanza, praticamente, non mi nutrivo adeguatamente, perché mangiavamo pasta e verdura e basta. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, ma il medico le aveva suggerito un regime alimentare diverso? TESTIMONE CAIA – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Cioè? TESTIMONE CAIA – Di mangiare la carne, i pesce, le uova, e tutto il resto. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE CAIA – Come è normale. PUBBLICO MINISTERO – Questo gliel’ha detto il dottor Mevio o il ginecologo o chi? TESTIMONE CAIA – No, no, Mevio.

La P.O. ha poi riferito di essere stata costretta a fare sesso tutti i giorni con l’imputato, anche quando non si sentiva di farlo (PUBBLICO MINISTERO – E, senta, signora, lei qua fa riferimento, chiedo scusa, ma son in denuncia, fa riferimento anche al fatto che lei fosse costretta ad avere rapporti sessuali con lui. TESTIMONE CAIA – Sì, quello anche. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, lì, vorrei, abbia pazienza, ma sono due pagine. Che cosa è successo? TESTIMONE CAIA – È successo che, praticamente, mi obbligava tutti i giorni, anche quando ero di riposo, a fare sesso e se non volevo, mi diceva che mi buttava fuori casa. Mi obbligava a fare sesso tutti i giorni anche se io non mi sentivo di farlo. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, ma lei, quindi, era costretta ad avere questi rapporti? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO – Ha provato a negarsi? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, ero io a dire di no, ma lui mi obbligava e mi teneva il muso, sì, mi teneva il muso. GIUDICE – Si offendeva? TESTIMONE CAIA – Sì, si offendeva, diciamo. GIUDICE – Quindi, lei provava a dirgli di no, e lui insisteva? TESTIMONE CAIA – Sì, insisteva, era molto crudele, molto crudele perché non si può... PUBBLICO MINISTERO – Ecco, signora, questi obblighi, diciamo, erano obblighi, così, diciamo, questi tentativi psicologici, però non è che, voglio dire, le alzava le mani addosso? TESTIMONE CAIA – No, le mani addosso, mai. GIUDICE – Però, mi scusi, non vorrei essere pedante, però, cioè, le chiedeva di avere un rapporto sessuale oppure la costringeva fisicamente? TESTIMONE CAIA – No, diceva: “Andiamo a scopare”. Andiamo a fare.. sì, “andiamo a scopare”. E io... perché avevo paura che mi buttasse fuori di casa, mi diceva, mi minacciava dicendomi che mi buttava fuori di casa. GIUDICE – Quindi, lei aveva questi rapporti perché aveva

paura di essere cacciata fuori? TESTIMONE CAIA – Sì, perché avevo anche la mia famiglia, e avevo paura di dirlo anche alla mia famiglia perché, sai, tu esci fuori di casa e poi... sa, avevo il terrore di dirlo).

Sul punto, la P.O. ha specificato come Tizio volesse avere solamente rapporti non protetti e come, così facendo, abbia fatto ammalare Caia di sifilide, patologia dal medesimo contratta avendo anche rapporti al di fuori della relazione con la P.O. (TESTIMONE CAIA – No, no, vero, è così, tutti i giorni, i assillava anche durante la notte. GIUDICE – Sempre per avere rapporti sessuali? TESTIMONE CAIA – Sempre per avere rapporti sessuali. Poi ho scoperto che lui non voleva che facessi rapporti anche senza preservativo, perché, poi, ha avuto anche lui la sifilide. GIUDICE – Cioè, lui voleva che aveste rapporti non protetti? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. Perché lui aveva anche la sifilide, l'ho avuta anch'io. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, signora, mi scusi. TESTIMONE CAIA – Dica PUBBLICO MINISTERO – Qua è da precisare un attimo. TESTIMONE CAIA – Dica. PUBBLICO MINISTERO – Dunque, la sifilide quando l'ha contratta? Cioè, l'ha contratta, nel senso, era già esistente quando... TESTIMONE CAIA – Prima l'aveva lui e poi l'ho presa. PUBBLICO MINISTERO – Ma, voglio dire, quando avevate cominciato la convivenza, lui aveva già contratto la sifilide o è un fatto che è accaduto successivamente? TESTIMONE CAIA – No, no, lui l'aveva già la sifilide. PUBBLICO MINISTERO – Ah, ecco. GIUDICE – Cioè, quando avete già iniziato a convivere, lui ce l'aveva già? TESTIMONE CAIA – No, dopo. Dopo. GIUDICE – E dopo, quando? TESTIMONE CAIA – Nel 2010. PUBBLICO MINISTERO – Quindi verso la fine della convivenza? TESTIMONE CAIA – No, nel... PUBBLICO MINISTERO – No, cerchi di ricordare, con calma, cerchi di ricordare. TESTIMONE CAIA – No, aspetti. No, prima, prima. Lui, prima. GIUDICE – Prima, quando? Allora, lei ha detto, cerco di aiutarla, lei ha detto: "Abbiamo iniziato a convivere a Tortona dal 2001 al 2010". Rispetto al 2001, quando avete iniziato a convivere, lui aveva già la sifilide oppure ce l'aveva dopo? TESTIMONE CAIA – No, no, l'ha contratta dopo, quando ha avuto l'epatite A, abbiamo scoperto che aveva la sifilide. GIUDICE – Si ricorda quando? TESTIMONE CAIA – Ehm... prima del 2010, adesso non mi ricordo la data. GIUDICE – Okay, prima del 2010. TESTIMONE CAIA – Sì. Perché, poi, dopo... GIUDICE – Cioè, era più verso il finire della convivenza? TESTIMONE CAIA – Sì, del finire della convivenza. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, signora, questo fatto della sifilide, mi scusi, gliel'ha detto lui o lo è venuto a sapere lei? TESTIMONE CAIA – No, lo sono venuto io a sapere, perché lui negava. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Come? TESTIMONE CAIA – Lui negava di avere rapporti anche con donne e con transessuali. PUBBLICO MINISTERO – Nel senso che lui aveva rapporti extraconiugali? TESTIMONE CAIA – Sì, con uomini e donne. GIUDICE – Ma questo lei come lo ha saputo? PUBBLICO MINISTERO – Eh, infatti. TESTIMONE CAIA – L'ho saputo da una conoscente, in più anche... GIUDICE – Eh, però mi deve dire chi era. TESTIMONE CAIA – Tita. Tita. GIUDICE – Si chiama Tita di cognome? TESTIMONE CAIA – No, no, di nome. GIUDICE – Tita, e di cognome? TESTIMONE CAIA – Era una... il cognome... PUBBLICO MINISTERO – ..., per caso? PARTE CIVILE, AVV. ... – È indicata tra i Testimoni. GIUDICE – Okay. TESTIMONE CAIA – Sì, tra i Testimoni, sì. GIUDICE – Okay. Perfetto).

Sul punto, la P.O. ha riferito come della problematica in parola fosse a conoscenza il medico di famiglia, Dott. Mevio, e come Tizio impedisse a Caia di prendere i medicinali necessari (TESTIMONE CAIA – Però, comunque, anche il medico, il medico Mevio, sapeva, mi vedeva che c’era qualcosa che non andava. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, il dottor Mevio era il medico di famiglia? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, il medico di famiglia, ha avuto anche lui una discussione con Tizio perché non voleva fare le cure che doveva fare e anch’io ero obbligata a non farle, a non prendere le medicine. GIUDICE – Che tipo di medicine? PUBBLICO MINISTERO – Ecco, esatto. TESTIMONE CAIA – Il tipo di medicine... adesso non me le ricordo le medicine. PUBBLICO MINISTERO – Giudice, comunque, poi, produrrò un certificato medico dell’ospedale, dell’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio e Biagio, relativo proprio al reparto malattie infettive tropicali, sia della signora, che del signor Tizio. GIUDICE – Ma quindi questi medicinali erano collegati alla sifilide che aveva contratto lei o erano medicinali indipendenti da questa patologia? TESTIMONE CAIA – No, erano medicinali per la sifilide. GIUDICE – Okay. Quindi, le impediva di prendere questi medicinali qua? TESTIMONE CAIA – Sì, ma anche per la gravidanza. Poi, quando ho avuto la gravidanza. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, signora, arriviamo a un attimino a questo. Lei quando ha contratto la gravidanza, di che anno stiamo parlando? TESTIMONE CAIA – Allora, la gravidanza l’ho avuta nel 2007, perché, poi, nel 2008 la bambina è morta, è nata morta. PUBBLICO MINISTERO – Sì, ha avuto un aborto al 6° mese, qui dai certificati mi risulta), evidenziando come sia stata lei a volersene andare da casa di Tizio perché, come dalla stessa espressamente riferito, dopo essersi anche indebitata per mantenere la famiglia, “non ne poteva più” (TESTIMONE CAIA – Sì, ci siamo lasciati. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Nel senso, è lei che ha preso la decisione di andarsene? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, ho preso io la decisione di andarmene perché non ne potevo più. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE CAIA – Ah, e poi posso dirle un’altra cosa? Io ho anche fuori 50.000 euro di debiti, tuttora sto pagando il quinto dello stipendio, perché lui non faceva niente, non mi aiutava anche nei prestiti, niente. Io mantenevo la famiglia, tutto io facevo. PUBBLICO MINISTERO – E, signora, mi scusi, così, in relazione a questi prestiti, nel senso, avevate acquistato dei beni? TESTIMONE CAIA – No, ascolti, io ho fatto dei prestiti anche per mangiare, per vivere, perché lui non faceva niente, non lavorava mai. Dovevo io prendere decisioni per questo bambino, doveva pur mangiare, vivere. PUBBLICO MINISTERO – Ascolti, lei aveva uno stipendio fisso? TESTIMONE CAIA – 700 euro al mese? PUBBLICO MINISTERO – Quindi non faceva tantissime ore, diciamo così? TESTIMONE CAIA – Sì, facevo 7 ore, 8 ore, dipende dai turni. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, quindi, era soggetta a turnazione? Ma lavorava tutti i giorni, signora? TESTIMONE CAIA – Facevo 3-4 giorni, con riposo, 3 giorni e un riposo, 4 giorni e 2 riposi. Dipende, dipende dalle ore. PUBBLICO MINISTERO – Sì. Comunque, diciamo, non andava mai oltre le 700-800 euro al mese? TESTIMONE CAIA – Sì, poi andavano tutti là nelle finanziarie, tuttora sto pagando).

In sede di esame condotto dalla parte civile, la p.o ha ulteriormente specificato le predette condotte, specificando come Tizio la costringesse a mangiare un cibo a cui la stessa era

intollerante, pur essendo consapevole di detta intolleranza e come la stessa fosse altresì costretta ad avere con il compagno ripetuti rapporti sessuali, anche quando la stessa era a riposo: PARTE CIVILE, AVV. ... – Senta, lei prima diceva che la costringeva a questo regime alimentare vegano. TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – E soprattutto a base di soia. TESTIMONE CAIA – Sì, che ero anche intollerante alla soia. PARTE CIVILE, AVV. ... – Intollerante alla soia. Quindi, lei aveva lamentato, cioè, aveva detto a lui: “Non posso mangiare la soia”? TESTIMONE CAIA – Sì, ma lui mi obbligava, perché quello che c’era da mangiare era quello, purtroppo. GIUDICE – Scusi se la interrompo un secondo. Ma la spesa chi la faceva? Chi è che la comprava la soia? TESTIMONE CAIA – La comprava lui, con i miei soldi, però. GIUDICE – Okay. Quindi, ogni tanto, lui andava a fare la spesa. TESTIMONE CAIA – Prendeva quella roba lì e tutti alcolici. Tutti alcolici. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi lei non poteva andare a fare la spesa? TESTIMONE CAIA – N, faceva tutto lui perché lavoravo tutto il giorno e allora faceva lui la spesa. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ma neanche quando era libera dal lavoro poteva fare la spesa? TESTIMONE CAIA – Veramente non avevamo mai tempo di andare a fare la spesa, perché lui mi obbligava anche a fare sesso anche quando eravamo di riposo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, quando lei era di riposo, doveva fare sesso con lui. Senta, ma più volte al giorno? TESTIMONE CAIA – Più volte al giorno”.

Con espresso riferimento a tale profilo, la p.o, ha riferito di rapporti sessuali che la stessa era costretta ad avere, senza avere tuttavia piacere di farlo, specificando altresì come ha scoperto di aver contratto la sifilide da Tizio, il quale avrebbe ammesso di avere avuto rapporti al di fuori della relazione con Caia: PARTE CIVILE, AVV. ... – Senta, parliamo appunto, precisiamo un po’ su questi rapporti sessuali. TESTIMONE CAIA – Sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lei, quindi, era costretta ad avere questi rapporti, quindi, scusi, le faccio questa domanda, non faceva sesso con piacere, cioè, le piaceva fare sesso con lui? TESTIMONE CAIA – No, no, assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. PARTE CIVILE, AVV. ... – E, quindi, quando... ad un certo punto lei scopre di avere, lei, la sifilide. TESTIMONE CAIA – La sifilide, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Fa degli esami e lo scopre? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, lo scopro, lo scopro., purtroppo. Io faccio domande anche a lui per vedere se diceva la verità, se ce l’aveva anche lui. PARTE CIVILE, AVV. ... – Questo volevo capire questo punto. Essendo la sifilide una malattia a trasmissione sessuale. TESTIMONE CAIA – Infatti, infatti. PARTE CIVILE, AVV. ... – Okay. Lei chiede a lui? TESTIMONE CAIA – Chiedo a lui, ma lui mi dice, mi negava che aveva la sifilide, ma poi, continuando a dirlo, mi ha dichiarato che andava con le donne. DIFESA, AVV. ... – (Fuori microfono) Non può riferire quello che diceva l’Imputato. PARTE CIVILE, AVV. ... – Prego? DIFESA, AVV. ... – (Fuori microfono) Non può riferire quello che diceva l’Imputato. GIUDICE – Non ho capito, scusi, Avvocato, non può riferire, chi? DIFESA, AVV. ... – (Fuori microfono) La Testimone. GIUDICE – Ma certo! Non è mica un Agente di Polizia Giudiziaria! Certo che può riferire. PUBBLICO MINISTERO – Può riferire, non è un Agente. GIUDICE – Certo che può riferire. PARTE CIVILE, AVV. ... – E poi sta relazionando il rapporto con lui. Quindi, lui dice: “No, io non ho mai”... alla fine confessa di avere rapporti con le prostitute.

TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – E lei... Solo con le prostitute? TESTIMONE CAIA – No, anche con transessuali, con uomini. PARTE CIVILE, AVV. ... – E questa circostanza le viene confermata, poi, da qualcuno? TESTIMONE CAIA – Sì, viene confermata anche dal dottor Mevio. PARTE CIVILE, AVV. ... – No, che lui abbia rapporti? TESTIMONE CAIA – No, scusi, da Tita. GIUDICE – Ma lei, come faceva a saperlo, questa Tita? TESTIMONE CAIA – Perché ha avuto conferma. GIUDICE – Ma da chi? TESTIMONE CAIA – Eh, non lo so, mi ha detto così. GIUDICE – Quindi, questa Tita ha avuto questa notizia da terzi, però lei non sa dire da chi, lo chiederemo poi alla Teste?.

La p.o. ha quindi descritto la condotta tenuta da Tizio durante la sua gravidanza, evidenziando come, anche in questo caso, l'imputato non volesse neppure che la stessa si curasse:(PUBBLICO MINISTERO – Sì. E, senta, signora, so che lei ha perso il bambino. TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, cos'è successo in quel momento? Ha avuto dei malori? TESTIMONE CAIA – Sì, sono stata male, sono stata ricoverata in ospedale. Mi hanno ricoverato e, purtroppo, ho dovuto partorire. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, come si è comportato lui? TESTIMONE CAIA – Lui se ne è fregato proprio. Questo bambino non lo voleva neanche da me. Nel senso che si vedeva, perché facevo tutto io, anche lì, quando si doveva fare delle cure per la gravidanza, ero sempre ad andare io da sola. PUBBLICO MINISTERO – Senta, signora, la gravidanza è stata, comunque, cioè, da lei voluta? TESTIMONE CAIA – No, no, io la volevo, volevo il bambino, però non voleva neanche che mi curassi. PUBBLICO MINISTERO – Quindi... TESTIMONE CAIA – Voleva che lui, scusi, tramite computer, voleva che io facessi le cure tramite computer, non tramite il dottor Mevio. Perché anche Mevio ha avuto una discussione con... GIUDICE – Ma "tramite computer" cosa vorrebbe dire? TESTIMONE CAIA – No, tramite web. Web, tramite computer, ci sono... PUBBLICO MINISTERO – Cioè, lui andava sui siti medici per vedere le cure? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. GIUDICE – Cioè, lui, tramite ricerca sul web, voleva capire che farmaci dovesse prendere lei? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. Non c'era mai, non era mai lì con me. PUBBLICO MINISTERO – Senta, è venuto a trovarla in ospedale quando ha avuto l'aborto? TESTIMONE CAIA – Quando, praticamente, quando ho finito di partorire, mi chiama e mi dice: "Tutto a posto?". Cioè, no è venuto neanche a trovarmi. Proprio se ne è fregato, se ne è fregato totalmente.).

In sede di esame condotto dalla parte civile, la p.o. ha specificato le prefate circostanze, evidenziando come la stessa fosse costretta a sottoporsi di nascosto agli esami strumentali: PARTE CIVILE, AVV. ... – Senta, quando, poi, lei scorse di avere la sifilide, insieme a lui andate dal medico? TESTIMONE CAIA – Sì, andiamo dal medico, facciamo, vabbè, dal dottor Mevio, però lui non voleva assolutamente... PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, aspetti, aspetti. E il medico cosa dice? Cosa vi prescrive in merito ai rapporti sessuali? TESTIMONE CAIA – Di non fare sesso senza preservativo, ma lui mi obbligava a fare sesso senza preservativo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, non... come giustificava? "Non ti contagio", "non ti...". TESTIMONE CAIA – No, diceva che non era vero. PARTE CIVILE, AVV. ... – Cioè, negava la malattia?

TESTIMONE CAIA – Sì, negava la malattia. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, quindi, in questa condizione lei rimane incinta, giusto? TESTIMONE CAIA – Sì, dopo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lei rimane incinta. TESTIMONE CAIA – Poi, purtroppo, non avevo neanche cure e visite mediche, perché lui mi obbligava a farle sul web. PARTE CIVILE, AVV. ... – Cioè, lui la cura... Cioè, in un primo momento si disinteressa, ha detto lei prima del bambino. TESTIMONE CAIA – Sì, veramente non si è mai interessato di accompagnarmi né dal medico, né in ospedale. PARTE CIVILE, AVV. ... – Okay. E poi, invece? TESTIMONE CAIA – E poi, invece... PARTE CIVILE, AVV. ... – Ha detto che decide lui di curarla con le sue competenze? TESTIMONE CAIA – Sì, decide lui di curarmi sul web. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, lei non andava a fare gli esami di routine che fanno tutte le donne gravide? TESTIMONE CAIA – Eh, no, purtroppo no, non sempre. GIUDICE – Però, anche queste, sono domande suggestive. Cioè, le deve fare in un altro modo, Avvocato, sennò, ogni volta, la devo interrompere. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lei si sottoponeva ai normali esami clinici a cui si sottopongono le donne in gravidanza? GIUDICE – Perfetto. TESTIMONE CAIA – No. PARTE CIVILE, AVV. ... – Perché? TESTIMONE CAIA – Perché lui non voleva. GIUDICE – Ma cosa le diceva in proposito? Cioè, perché non voleva? Qual era la ragione? TESTIMONE CAIA – Non voleva che prendessi le medicine per le gravidanze, le vitamine, queste cose qua. Non voleva. GIUDICE – Ma perché non voleva? Cioè, perché era contro la medicina tradizionale, o perché...? TESTIMONE CAIA – Sì, era contrario alla medicina. GIUDICE – Okay.. PARTE CIVILE, AVV. ... – E gli esami strumentali? In quanto agli esami strumentali, cioè, credo, no, ecografia, quelle cose gliele consentiva, le vietava? TESTIMONE CAIA – No. Io le facevo lo stesso, però. Di nascosto le facevo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Le faceva di nascosto, però. TESTIMONE CAIA – Sì, certo, sì, sì. le facevo di nascosto.

È la stessa p.o. a riferire come, attraverso gli esami, la stessa abbia scoperto che Tizio aveva anche altre malattie, di cui non le aveva parlato: PARTE CIVILE, AVV. ... – Senta, ad un certo punto, sempre attraverso gli esami medici che fate, si scoprono altre malattie? TESTIMONE CAIA – Sì, purtroppo, sì. Abbiamo scoperto che aveva anche l'HIV. Io ho chiesto come mai. “Ma è vero che tu esci con donne?”. Lui mi ha negato questa cosa. PARTE CIVILE, AVV. ... – E dopo la scoperta dell'HIV, che tutti sanno che è una malattia a trasmissione sessuale, che cosa succede nei vostri rapporti sessuali? TESTIMONE CAIA – Eh, lui voleva che facessi sesso senza preservativo. PARTE CIVILE, AVV. ... – E lei, alla fine? TESTIMONE CAIA – Io mi opponevo, ma lui mi diceva che mi buttava fuori casa, era sempre la paura di quello.

La P.O. ha quindi riferito che il compagno la trattava male anche alla presenza dei suoi genitori, mortificandola per il suo peso e che tale situazione era diventato motivo di scontro tra loro e Tizio e che loro avevano visto quale fosse la situazione, e ciò nonostante la stessa p.o. avesse sempre avuto “paura di parlare”, specificando altresì come tali condotte siano state poste in essere dall'imputato anche davanti ad amiche della p.o.: “PUBBLICO MINISTERO – Senta un attimo, signora, di questo fatto, di questa situazione, così difficile, diciamo, familiare, lei ne ha parlato con

qualcuno? Si è confidata con sua mamma, con gli amici eccetera? TESTIMONE CAIA – Mia mamma e mio papà vedevano che c’era qualcosa che non andava, ma io non potevo dirlo perché avevo paura. Avevo anche un papà molto prioritario, adesso, purtroppo, non c’è più il mio papà, è deceduto un anno fa. GIUDICE – Cioè, era molto autoritario suo papà? TESTIMONE CAIA – Sì, no, voleva che le cose andassero bene in famiglia. Cioè, un papà e una mamma, vedersi poi la figlia ritornare. Io avevo paura per quello - PUBBLICO MINISTERO – Nel senso che suo papà si preoccupava? TESTIMONE CAIA – Sì, sì, ha avuto anche una discussione a casa con Tizio, perché si comportava verso di me molto male anche davanti ai miei genitori. PUBBLICO MINISTERO – E suo papà gliel’ha fatto notare in questa occasione? Avevano litigato, signora? TESTIMONE CAIA – Sì, avevano litigato, a momenti si prendevano anche a botte, perché io avevo, c’era anche il bambino, sai, è piccolino, gli stavo mettendo il giubbino, era anche ubriaco in quel momento, mi ha risposto male, per la mia obesità, dicendo che io ero un elefante, anche davanti ai miei genitori, davanti a mia mamma e mio papà. Però i miei genitori hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Però io avevo sempre paura di parlare. GIUDICE – Quindi con loro non si è confidata? TESTIMONE CAIA – No. Però mia mamma non era stupida, capiva. Capiva che c’era qualcosa, anche il papà, eh, che c’era qualcosa che non andava. PUBBLICO MINISTERO – Ascolti, quando succedeva che lui la insultasse, o la minacciasse, come aveva detto prima, eravate sempre presenti voi due, o, a volte, è successo anche di fronte a sue amiche? TESTIMONE CAIA – No, ascolti, è successo una volta (inc.) con Tita, perché vedeva anche lei, perché con quest’amica qua ci vedevamo sempre, e lui mi ha risposto male in quel momento, davanti a Tita. PUBBLICO MINISTERO – Che cosa le ha detto? Se si ricorda. TESTIMONE CAIA – Mi ha parlato male, adesso non mi ricordo cosa, comunque, anche se mi rispondeva male, aveva sempre bevuto, sempre”).

La p.o. ha riferito come tali condotte siano proseguite anche successivamente all’aborto della bimba che la stessa portava in grembo: PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, dal 2008, che cosa succede? Come va la vita con sabini in questo periodo? TESTIMONE CAIA – Male, molto male. PARTE CIVILE, AVV. ... – Male? TESTIMONE CAIA – Mal, perché era sempre bevuto. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ancora. TESTIMONE CAIA – Beveva sempre. Sempre. Mi ingiuriava. Praticamente, non andava mai bene quello che facevo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi la denigrava? TESTIMONE CAIA – Mi denigrava, sì. GIUDICE – Come prima, diciamo, come il periodo precedente? PARTE CIVILE, AVV. ... – E lei come sta? TESTIMONE CAIA – Io stavo male, stavo malissimo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, lei stava malissimo in che senso? Come si sentiva? GIUDICE – Su questo ha già riferito, ha detto che era depressa, che era impaurita. Questo ha detto. TESTIMONE CAIA – Sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ad un certo punto, quindi, nel 2011, invece, che cosa fa? TESTIMONE CAIA – Me ne vado fuori casa, e niente, me ne vado fuori casa senza vestiti, senza niente e senza soldi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lei chiede la restituzione? TESTIMONE CAIA – Chiedo, chiedo la restituzione dei miei vestiti, ma non ha voluto darmi niente. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ha più potuto incontrare il bambino di Tizio, il suo bambino? TESTIMONE CAIA – No, purtroppo, no. Purtroppo, no. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lei ha chiesto di vederlo?

TESTIMONE CAIA – *Guardi, non ho chiesto perché era piccolino, io gli voglio bene, ma chiedere.. no potevo chiederlo. Cioè, io ci tenevo però a vederlo. Ci tenevo. PARTE CIVILE, AVV. ... – Okay. Però, cioè, lei temeva che Tizio non glielo facesse vedere? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ha avuto paura? TESTIMONE CAIA – Sì, sì. Quello, anche. Anche*

La stessa p.o. ha quindi riferito di essere stata altresì costretta da Tizio a firmare dei finanziamenti, indebitandosi: *PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, un accenno ultimo alle vicende economiche con Tizio. TESTIMONE CAIA – Sì, praticamente, io ho fuori 50.000 euro di debiti, perché io facevo i debiti anche perché, per mangiare, per vivere, perché con il mio stipendio non ce la facevo. Poi, tutte queste finanziarie mi hanno proprio... a terra, proprio. PARTE CIVILE, AVV. ... – Senta, però ha acceso dei finanziamenti? TESTIMONE CAIA – Miei, suoi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, suoi, perché? Spieghi. TESTIMONE CAIA – Sì, lui mi diceva di fare i finanziamenti, io firmavo, mi obbligava a firmare, ero anche un po' psicologicamente, sa, sempre, assillata, sempre... PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, ha firmato dei finanziamenti per soldi a lui? TESTIMONE CAIA – Sì, però, li spendeva tutti lui i soldi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, questo spieghi al Giudice. TESTIMONE CAIA – Li spendeva tutti lui i soldi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, ha fatto anche da garante? Ha fatto anche da fideiussore? TESTIMONE CAIA – Sì, garante. Sì, sì, ho fatto da garante anche, sì, perché lui aveva bisogno di soldi, solo che mi ha rovinata proprio. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi, lei, adesso com'è il suo stipendio? TESTIMONE CAIA – Il mio stipendio è misero, perché... PARTE CIVILE, AVV. ... – Sì, ma oltre ad essere misero, che procedura ha subito lei? TESTIMONE CAIA – Praticamente, mi tolgono un quinto dello stipendio. PARTE CIVILE, AVV. ... – Per quanto? TESTIMONE CAIA – Eh, per un po' di anni. Adesso non mi ricordo quanto, ma per un po' di anni sicuro. PARTE CIVILE, AVV. ... – Direi per sempre. TESTIMONE CAIA – Per sempre. PARTE CIVILE, AVV. ... – No, nel senso che... No, nel senso che, quanti soldi sono, diceva? TESTIMONE CAIA – Più di 50.000 euro. PARTE CIVILE, AVV. ... – E lei prende? TESTIMONE CAIA – 700 euro. PARTE CIVILE, AVV. ... – Okay. Quindi, su 700 euro, il quinto dello stipendio per un importo di 50.000 euro da restituire. TESTIMONE CAIA – Sì, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Io non avrei altre domande, al momento. Ecco, la produzione della documentazione medica, forse la farà il Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO – Sì, la faccio io. Volevo solo... non so se... GIUDICE – Lasciamo, intanto, finire l'esame alla Difesa. PUBBLICO MINISTERO – Sì, infatti, poi... esatto. GIUDICE – Prego.*

In sede di controesame della difesa, Caia ha poi riferito che Tizio le impediva di avere contatti telefonici sia con i suoi genitori che con le sue amiche, evidenziando altresì come lo stesso, bevendo, mescolasse liquori e birra: *DIFESA, AVV. ... – Volevo chiederle anche questo. Lei, comunque, aveva in dotazione un cellulare a casa? TESTIMONE CAIA – Sì. DIFESA, AVV. ... – Quindi chiamava le amiche, i familiari? TESTIMONE CAIA – Veramente, non voleva che chiamassi anche i miei genitori, al telefono. Non voleva che chiamassi nessuno, mi ha tolto anche i numeri dei cellulari. Io chiamavo i cellulari*

che aveva convinto di avere il telefono che andava, invece, non andava più. Mi aveva tolto anche il cellulare.

GIUDICE – *Ma le aveva tolto i numeri dalla rubrica, o le aveva tolto la SIM? Non ho capito.* TESTIMONE CAIA – *No, no, sul cordless di casa, no, i numeri del cellulare me li ha tolti tutti, io non potevo chiamare nessuno. Infatti, avevo anche il cellulare di mia mamma, di mio papà, non potevo chiamare nessuno, neanche gli amici.*

GIUDICE – *Perché non si ricordava più i numeri di cellulare?* TESTIMONE CAIA – *No, no, no.* GIUDICE – *Allora, non riesco a capire.* TESTIMONE CAIA – *Era lui che non voleva. Era lui che mi ha tolto i numeri del...* GIUDICE – *Però dal cordless, ha detto.* TESTIMONE CAIA – *Sì. Dal cordless.* GIUDICE – *Quindi, le ha cancellato i numeri, lei non se li ricordava a memoria, e non poteva chiamare, comunque...* TESTIMONE CAIA – *No, proprio dal... come si chiama quando fai che ti tolgono i numeri... No, no, proprio dalla bolletta, lì.* GIUDICE – *Cioè, che li bloccano?* TESTIMONE CAIA – *Ecco brava, sì, scusi. Brava, Sì, sì. Che mi ha bloccato il telefono.* DIFESA, AVV. ... – *Questo, deve chiarire un attimo questa circostanza. Innanzitutto, lei aveva un telefono cellulare?* TESTIMONE CAIA – *Sì, io avevo il cellulare.* DIFESA, AVV. ... – *Aveva il suo cellulare?* TESTIMONE CAIA – *Non avevo soldi sul cellulare.* DIFESA, AVV. ... – *Come?* TESTIMONE CAIA – *Non avevo neanche soldi sul cellulare perché non... io ero sul lastrico proprio, non voleva neanche che avessi soldi sul cellulare.* DIFESA, AVV. ... – *Ma comunque aveva il suo telefono cellulare, ce l'aveva?* TESTIMONE CAIA – *Sì, il mio ce l'avevo.* DIFESA, AVV. ... – *E lì c'era la rubrica, c'erano tutti i numeri?* TESTIMONE CAIA – *Sì, nel mio telefono, sì.* DIFESA, AVV. ... – *Va bene.* TESTIMONE CAIA – *Ma nel telefono di casa, no. Io chiamavo i numeri, facevo i numeri, ma era bloccato il telefono.* DIFESA, AVV. ... – *Volevo anche chiederle questo.* TESTIMONE CAIA – *Dica.* DIFESA, AVV. ... – *Che cosa beveva il signor Tizio?* TESTIMONE CAIA – *Allora, vino, limoncini. Vino, limoncini e poi mischiava. Mischiava... Mischiava. Mischiava i liquori, birra.* DIFESA, AVV. ... – *Lei beveva?* TESTIMONE CAIA – *No.* DIFESA, AVV. ... – *Non beveva niente assolutamente?* TESTIMONE CAIA – *No, no, assolutamente, io non bevo mai.*

È noto al Tribunale il fatto che il reato di maltrattamenti in famiglia rientra in quella tipologia di reati nell'ambito della quale particolare rilevanza, con riferimento all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, assumono le dichiarazioni della persona offesa, la quale è, tante volte, la sola testimone *de visu* dei fatti in relazione ai quali l'azione penale è stata esercitata.

Sul punto, la Cassazione, con recentissima pronuncia (Cass. Penale n. 2911/2021) che sul punto richiama il consolidato orientamento della Corte, ha affermato che, *“ove le dichiarazioni della persona offesa vengano riconosciute intrinsecamente attendibili, ad esse debba essere riconosciuta la natura di fonte di prova da ritenersi idonea a sostenere l'affermazione di*

colpevolezza dell'imputato, a patto che la predetta statuizione sia sorretta da una adeguata e coerente motivazione".

Tale principio, come osservato anche dalla dottrina, assume particolare rilevanza in relazione a quella particolare tipologia di reati - quali, appunto, il delitto di maltrattamenti in famiglia - che vengono commessi all'interno delle mura domestiche o, comunque, nell'ambito della sfera soggettiva più privata il cui accertamento, molto spesso, non può beneficiare di elementi di riscontro diretto diversi ed ulteriori rispetto alle parole dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Va evidenziato come detto orientamento sia stato costantemente confermato nel corso del tempo dalla giurisprudenza della Cassazione, finanche a Sezioni Unite: pronunciandosi nell'ambito della propria funzione nomofilattica, la stessa (Cassazione Sez. Unite n. 41461 del 19/07/2012) ha invero statuito l'inapplicabilità delle regole fissate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni della persona offesa, le quali quindi possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del narrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, può - e non deve - essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Qualora la persona offesa sia costituita parte civile, la Suprema Corte ha chiarito che, quando risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Cassazione penale Sez. 5, n. 21135/2019).

Con specifico riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia, va poi evidenziato come, attraverso la summenzionata pronuncia, la Suprema Corte, confermando in tal senso l'orientamento evolutivo della suddetta fattispecie delittuosa, abbia specificato come il delitto de quo venga riconosciuto anche *"in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza"*, chiarendo altresì che la condotta di *"maltrattamenti in famiglia"* è

configurabile anche in contesti diversi ed ulteriori rispetto alla famiglia legittima basata sui vincoli nascenti dal matrimonio, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rapporto di stabile convivenza, suscettibile di determinare l'insorgenza di obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità.

Risultano pertanto sussumibili nella fattispecie in parola anche situazioni in cui “*una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale* (Sez. 5, n. 24688 del 17/3/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 7/5/2013, Rv. 255628; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).

L’applicazione dei principi *de quibus* importa l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione alla condotta ascrittagli.

I fatti si inseriscono nell’ambito di una situazione di convivenza e, in ogni caso, di una relazione sentimentale che, come richiesto dalla Cassazione, ha comportato un’assidua frequentazione tra l’imputato e la persona offesa, tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale: ciò determina, sotto tale aspetto, la piena configurabilità del delitto per cui è processo.

Le dichiarazioni rese dalla p.o., quantunque all’evidenza si sia trattato di una deposizione sicuramente delicata e non facile, appaiono intrinsecamente attendibili, risultando sussistere i requisiti della spontaneità, della verosimiglianza, dell’assenza di contraddizioni essenziali, della presenza di coerenza logica e di ragionevolezza, dell’articolazione in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, della completezza della narrazione dei fatti.

Gli insulti rivolti dall’imputato alla persona offesa, avendo come bersaglio il corpo e, in generale, l’aspetto fisico di quest’ultima, costituiscono veri e propri esempi di *body shaming*, un vero e proprio circuito distruttivo in grado di lasciare cicatrici profonde nella psiche della vittima, le quali si concretano in disturbi depressivi, ossia in una sintomatologia depressiva, che a volte può sfociare in un vero e proprio disturbo e che è diretta conseguenza della costante denigrazione a carico dell'autostima della vittima. A detta sintomatologia ben può

accompagnarsi la nascita nella vittima di disturbi d'ansia, dovuti ad una rappresentazione mentale sempre più distorta del proprio corpo e alimentati dal giudizio dell'altro e di disturbi alimentari, legati all'eccessiva attenzione negativa a caratteristiche fisiche del proprio corpo.

In ragione di tali precipue caratteristiche, il fenomeno del *body shaming* è pienamente sussumibile nel novero delle condotte tipiche che connaturano il delitto di maltrattamenti in famiglia che, nel caso di specie, è oggettivamente aggravato dall'insorgere di malattie che, in ragione della loro durata superiore a quaranta giorni, sono giuridicamente qualificabili come lesioni gravi.

Le stesse, la cui sussistenza, con riferimento all'epatite A, deve ritenersi provata anche per tabulas dalla documentazione medica agli atti, la quale costituisce riscontro estrinseco della veridicità ed attendibilità della dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dalla p.o. e, sul piano del nesso di causa, sono eziologicamente connesse al resto de quo in quanto derivanti dai rapporti sessuali pretesi dall'imputato i quali, per il fatto di essere stati "subiti" dalla p.o., si inquadrano nell'alveo tipologico di quelle condotte che, mosse da una chiara volontà di sopraffazione nei confronti della compagna, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia.

Ciò che connatura il delitto di cui all'art 572 cp. è la reiterazione nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo: la condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Ne deriva che non va visto il singolo episodio, bensì l'insieme di tali episodi, i quali vanno pertanto letti nella loro universalità.

Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Cass. pen. n. 6126/2019). Azione vessatoria che nel caso di specie sussiste e che emerge chiaramente dalle parole di Caia.

Va peraltro evidenziato come, alla luce sia della giurisprudenza che della dottrina, la condotta incriminata dall'art. 572 c.p. ricomprenda non solo la violenza fisica ma, al contempo, anche tutti quegli atti di disprezzo e di offesa della dignità della vittima che si risolvano in vere e proprie sofferenze.

Va sul punto sottolineato come, proprio con riferimento alla violenza basata sulla cosiddetta *"disparità dei poteri tra i sessi"*, speciale rilievo assumono la violenza verbale e quella di natura psicologica, sì che la vittima si trova in condizione di incapacità di reagire, incapacità di chiedere aiuto. Integra il delitto di maltrattamenti il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Cassaz. Penale 8 maggio 2019, n. 19776). Attraverso detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che l'abitualità connotante il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non viene neutralizzata da eventuali momenti di pausa che siano riscontrabili tra i vari episodi lesivi della dignità psico-fisica della vittima.

Ed ancora, posto che il reato di maltrattamenti in famiglia è *"abituale"*, la Cassazione ha evidenziato che il reato in parola può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità: ai fini del perfezionamento del reato occorrono sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell'integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della persona offesa che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona., dovendo la valutazione circa la pluralità delle condotte essere naturalmente rapportata alla durata del rapporto. Con riferimento al reato di maltrattamenti, non rileva il singolo episodio singolarmente considerato, bensì l'universalità degli stessi unitariamente intesi, come costituenti un *unicum* connotato dalla sopraffazione nei confronti della vittima.

Va evidenziato come le dichiarazioni della stessa trovino corrispondenza in plurimi riscontri estrinseci, i quali rafforzano, anche sotto tale profilo, l'attendibilità delle dichiarazioni stesse.

Sotto il profilo documentale, rileva, si è detto, la documentazione medica agli atti, idonea a comprovare il fatto che, come riferito da Caia in sede di esame, nel corso della relazione sentimentale con l'imputato, la stessa, in conseguenza dei plurimi rapporti sessuali con Tizio, rapporti non protetti quantunque quest'ultimo fosse ben consapevole del fatto di avere avuto più rapporti al di fuori della relazione e che, nella quasi totalità dei casi, Caia stata costretta a subire per paura di essere cacciata di casa dall'imputato, ha contratto la sifilide e l'epatite.

Le dichiarazioni della p.o. trovano poi riscontro nella deposizione del teste Mevio, medico di Tizio dal 2004 e di Caia dal 2007: PUBBLICO MINISTERO – Perfetto. Tizio, voglio dire, era affetto, era venuto... perché affetto da qualche patologia? TESTIMONE Mevio – Io posso dire tutto, violando la privacy... PUBBLICO MINISTERO – No. Esatto, esatto, esatto. Allora... TESTIMONE Mevio – Tizio era affetto da beghe piuttosto importanti dal punto di vista delle malattie, era affetto da HIV, come è affetto tutt'oggi da HIV, disattendendo anche i consigli di chi sta parlando circa le vaccinazioni antinfluenzali e circa i controlli usuali; e lui dice, ma non so se è vero o non è vero, di fare, presso l'ospedale di Alessandria, dove avrebbe una parente, che manterrebbe in un qualche modo... insomma, si è un po' decentrato perché Tortona, essendo un piccolo centro, possa... diciamo qualche suo amico, qualche persona, possa sapere che lui ha questa infezione cronica. Perché ormai l'HIV lo possiamo considerare, se non in certi pazienti con delle altre malattie, una malattia infettiva cronica, non è più la peste del 2000, ecco. E tuttavia lui, per vergogna o non so per quale motivo, si fa curare presso gli Infettivi di Alessandria, quando poteva andare all'Ospedale Sacco, per andare proprio fuori. PUBBLICO MINISTERO – Sì. TESTIMONE Mevio – Io lo vedo molto poco, perché gli ho scoperto diciamo con un riscontro casuale una ipertensione arteriosa di grado medio-grave, dovuta sia al suo sovrappeso, sia anche alle sue intemperanze alimentari, e anche io penso ad un abuso di alcolici. Io non l'ho mai visto ubriaco, quindi queste sono mie non interpretazioni, ma sono... me lo ha detto lui, ecco. In più, vanta il suo vegetarianesimo come la panacea per tenere a bada il virus. Lui ha anche avuto una sifilide e ha un'epatite B cronica. Sostiene probabilmente di avere... così mi ha detto, mi ha confidato, di aver diciamo contratto queste infezioni frequentando prostitute in un regime di non protezione. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE Mevio – Compare anche un'uretrite infettiva, quindi a carattere dei genitali, o comunque delle vie urinarie o del sistema immunitario, abbiamo delle patologie che fanno pensare che quello che mi ha detto sia anche vero. Perché, voglio dire, cioè non ci sono altre vie, se non le trasfusioni, per buscarsi queste... Oppure (inc.) o

l'intervento andato male perché l'infermiera non ha disinfettato in autoclave i ferri; ma siamo nel 2020, io voglio sperare che quando uno va in sala operatoria abbia tutte le tutele necessarie in questo senso.

Con riferimento alla p.o., Mevio ha riferito della depressione reattiva della stessa, evidenziando lo stretto rapporto e la correlazione tra quest'ultima e le condotte dell'imputato: PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Senta Dottore, riguardo invece alla signora Caia, lei era affetta da qualche patologia? TESTIMONE Mevio – Mah, allora, la signora era affetta senz'altro da una depressione reattiva, anche se quelle poche volte in cui mi chiamarono a domicilio per visite dovute a delle banalità: febbri, influenze, anche del piccolo, che adesso sarà diciamo un ragazzo, del bambino, che... io non so fossero neanche sposati o conviventi; comunque mi chiamavano, ci sarò andato tre volte, quattro volte, e in casa sembrava tutto essere tranquillo diciamo tra la coppia; mentre la signora mi parlava di... adesso io non so usare il termine giusto, non vorrei essere eccessivo, però comunque di pressioni, di angherie, di comportamenti nei suoi confronti decisamente... non mi ha mai parlato di violenze non esplicitamente fisiche, anche perché io non l'ho mai vista diciamo con degli ematomi o... perché ne vedo di cotte e di crude, che vengono e poi mi dicono: "Sono caduta dalla scala", poi in realtà sono donne insomma malmenate dal coniuge o dal marito; però psichicamente la signora non ha mai manifestato idee anticonservative ma era in uno stato psichico decisamente... io direi piuttosto grave. Le dico anche un po' da psicoterapeuta più che da medico della mutua. Perché si è iniziata a confidare, io ho tamponato con degli psicofarmaci che ritenevo dovessero essere quelli da prescrivere... GIUDICE – E cosa le aveva confidato? TESTIMONE Mevio – Come? GIUDICE – Cosa le aveva raccontato rispetto a questa sua depressione? TESTIMONE Mevio – Mah, mi aveva raccontato che era vessata, cioè che quest'uomo decideva tutto, lei non aveva nessun potere decisionale in quella casa, anche sulle cose più banali. Addirittura, se ricordo bene, ma potrei dare un 80%, 90%, quasi fu obbligata a convertirsi a questo vegetarianesimo, ecco. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, sì, infatti arrivavo proprio a chiederle questo. TESTIMONE Mevio – Ecco. Adesso non... mi pare proprio di sì, ecco. Sono passati un po' di anni, non sono certissimo. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, e... TESTIMONE Mevio – Dica. PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, prego. No, finisca. Mi scusi. TESTIMONE Mevio – No, appunto, e poi, ecco, queste vessazioni più psicologiche che altro, no? Era un uomo che urlava, era un uomo che insomma la maltrattava anche con degli appellativi... GIUDICE – Si ricorda quali? TESTIMONE Mevio – Eh... i peggiori io credo. Insomma, io mi ricordo... cioè non mi ricordo le parolacce che... GIUDICE – No, però se era legato a qualche aspetto diciamo fisico o particolare di Caia. TESTIMONE Mevio – Mah... forse... è che non ne ho la certezza, non vorrei dire delle sciocchezze. Sicuramente la criticava per il suo aspetto; la signora è un po' robusta... PUBBLICO MINISTERO – Ecco. GIUDICE – Ecco, questo. TESTIMONE Mevio – La signora è un po' robusta, e quindi ci sono tanti modi per dire a un paziente che è sovrappeso. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE Mevio – Si può dire: "Ma non ti vedi allo specchio? Ma dovresti vergognarti. Guarda che vai incontro a certe malattie"; oppure c'è anche il modo più dolce per dire: "Guarda che forse è meglio che... adesso facciamo un bel programma, ti

mando da una dietologa, perché...” ... GIUDICE – Ecco. Quale delle due ha riferito... TESTIMONE Mevio – Beh, la prima, ecco. GIUDICE – Ecco. TESTIMONE Mevio – La prima... GIUDICE – Però non si ricorda con quali parole esattamente? TESTIMONE Mevio – Non me le ricordo, non me lo ricordo. GIUDICE – Ok.”.

Lo stesso teste ha quindi espressamente riferito dell’“importante disprezzo” espressogli da Tizio nei confronti di Caia: *“TESTIMONE Mevio – Sicuramente ho sempre... lui ha sempre promanato, quando veniva da me, parlando della moglie un disprezzo direi piuttosto importante. Sia dal punto di vista delle sue funzioni psichiche... Ha sempre diciamo dichiarato con varie parole un disprezzo nei confronti della moglie, delle sue facoltà intellettuali... GIUDICE – Ah, lui... cioè... TESTIMONE Mevio – Sì. GIUDICE – Lo manifestava anche a lei? TESTIMONE Mevio – Non è che veniva lì e mi faceva il sermone sulla moglie, però a volte veniva il discorso, quelle poche volte che è venuto, perché poi non è mai più venuto a farsi prescrivere gli antiipertensivi. GIUDICE – Sì, però torniamo su questo discorso. Quindi cos’è che le diceva rispetto alla moglie? TESTIMONE Mevio – Mah, mi diceva che era una minus habens, mi diceva che era una donna decisamente che non capiva, non era in grado di... forse neanche gestire la famiglia, adesso io vado un po’ a memoria insomma; che era una donna... dalle scarse qualità proprio cognitive quasi direi. Per il resto, mi pare anche che vantasse il fatto che lui comunque si sarebbe anche arrangiato, questo me lo ricordo, perché aveva tante amichette con cui andare a divertirsi, ecco. PUBBLICO MINISTERO – Senta, le ha... TESTIMONE Mevio – Di questo sono certissimo, perché ha sempre vantato questa sua diciamo possibilità di avere un harem quasi... PUBBLICO MINISTERO – Sì. Ho ancora due cose che volevo chiarire. Ecco, poi ha confermato praticamente tutto rispetto alle sit. Se, appunto, nei motivi di lamentela ce n’era qualcheduno legato al peso della signora, ecco, se lo avesse mai definito se era sovrappeso, con quali termini... TESTIMONE Mevio – Adesso... proprio con quali termini... PUBBLICO MINISTERO – Se se li ricorda TESTIMONE Mevio – Con termini particolarmente tecnici io direi di no. Cioè, non mi ha detto: “È un’obesa di secondo grado”, perché lui l’indice di massa corporea suppongo che non lo sappia calcolare. Ma al di là di quello, l’ha sempre anche... come dire... giudicata una donna... adesso dire “brutta” è troppo generico, ma comunque... conciata male... adesso non prendete proprio le mie parole perché non me lo ricordo proprio bene; ma comunque insomma senza... GIUDICE – Cioè, che non curava tanto l’aspetto fisico? TESTIMONE Mevio – Fisicamente non più attraente, ecco, robe del genere”.*

Circa il fatto che Caia avesse contratto la sifilide, il teste ha riferito: *TESTIMONE Mevio – Sì, mi pare di sì. Mi pare proprio di sì. Per grazia di Dio, anche se io non sono credente, per fortuna dico io, non si è buscata l’HIV; perché è molto più facile, questa è una chiosa che faccio io, che si contagi una donna da un uomo infetto che non il contrario. Questi sono dati scientifici, acclarati a livello planetario. Quindi, voglio dire, il fatto che lui avesse dei rapporti non protetti, senza attenzioni durante il rapporto e quant’altro, ha fatto sì che... insomma, avrà avuto una carica virale bassa, sarà andata bene, io non lo so.*

Il teste ha poi chiaramente riferito dello stato psichico di “soggezione e succubanza” di Caia nei confronti di Tizio: *“PUBBLICO MINISTERO – Sì, no, no. Ma si è mai lamentata del marito? Che atteggiamento aveva nei confronti del... TESTIMONE Mevio – Eh, beh, si è lamentata ma secondo me era in uno stato psichico di succubanza, di soggezione, proprio direi tutto il peggio che si può dire; si lamentava con me ma non era neanche un lamento, veniva a piangere. Veniva... PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Lei aveva dichiarato appunto che “Aveva un atteggiamento molto remissivo e quasi succube”; ecco, conferma... TESTIMONE Mevio – Sì, diciamo proprio succube. Io adesso non voglio fare l’interpretativo, ma secondo me lo temeva anche fisicamente. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE Mevio – Questa è una mia impressione, perché è trent’anni che faccio il medico e ormai quando uno entra dalla porta... cioè, non voglio dire che sono un veggente ma vedo subito se viene per una cosa seria o... PUBBLICO MINISTERO – Va bene. TESTIMONE Mevio – ... o in che stato d’animo è, ecco.”*

Sul punto, in sede di esame della parte civile il teste, utilizzando un’espressione dalla forza agghiacciante, è arrivato a definire “un inferno” sul piano psicologico la vita di Caia con Tizio: *PARTE CIVILE, AVV. ... – L’atteggiamento di Caia invece davanti a lui, perché lei... TESTIMONE Mevio – Assolutamente mutacico, come dicono gli psichiatri, e direi in grande soggezione, e lo guardava sempre direi con l’occhio vitreo, terrorizzato. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi senza replicare, senza... TESTIMONE Mevio – No... magari dicendo qualche parola, ma che non poteva suonare come una parola o una frase in contrasto comunque... PARTE CIVILE, AVV. ... – E questo faceva parte di questa supposta, secondo lei, depressione? Faceva parte del quadro... TESTIMONE Mevio – Beh, secondo me faceva parte di una grand paura relativa probabilmente a cose che io non conosco che potevano succedere in casa, e sicuramente di cose che conosco, come appunto l’atteggiamento di Tizio nei confronti di questa povera donna che invece questa povera donna mi raccontava; cioè, voglio dire, parole di disprezzo, insomma era un inferno, ecco, dal punto di vista psicologico, ecco, prevalentemente, ma anche comportamentale, eh. Perché mi aveva anche citato qualcosa del genere. Però io mi sto perdendo un attimo. Lei mi ha chiesto se... PARTE CIVILE, AVV. ... – Come era l’atteggiamento della signora rispetto... TESTIMONE Mevio – Della signora. PARTE CIVILE, AVV. ... – Perché lei mi ha detto che lo Scabino a volte... TESTIMONE Mevio – Sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Cioè, parlava male di lei quando lei non c’era e poi faceva qualche battuta... GIUDICE – Però non ha detto che venivano separati spesso? TESTIMONE Mevio – Sì. GIUDICE – E allora? TESTIMONE Mevio – Però le poche volte in cui sono venuti uniti, devo dire che lui, sì, la lasciava parlare molto poco, con sguardi e atteggiamenti... ma comunque era lei stessa che di sua spontanea volontà non si azzardava più di tanto ad intrecciare un confronto, uno scontro, o piuttosto a dirmi qualcosa in sua presenza. GIUDICE – Va bene. TESTIMONE Mevio – Perché aveva una paura... PARTE CIVILE, AVV. ... – Va bene. TESTIMONE Mevio – ... la si vedeva insomma. La si vedeva.”*

In sede di esame della condotta della difesa della parte civile, Mevio ha confermato quanto già riferito dalla p.o., ossia il fatto che era stato lo stesso Tizio a rivelargli di avere rapporti sessuali non protetti con prostitute

e di fare uso di alcolici: "PARTE CIVILE, AVV. ... – Ok. di questo... Prima le faccio un'altra domanda, prima del regime alimentare. Era stato lui a confessarle di avere rapporti sessuali con prostitute non protetti? TESTIMONE Mevio – Lui a me? PARTE CIVILE, AVV. ... – Sì. TESTIMONE Mevio – Sì, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Sì, sì, era stato lui. TESTIMONE Mevio – Beh, io non mi sono sognato... PARTE CIVILE, AVV. ... – E anche di fare uso o abuso di alcolici, cioè di bere... TESTIMONE Mevio – Mah, abuso, lui mi diceva: "Secondo me il vino ha delle proprietà...", ma sempre con questi percorsi direi... non mi viene neanche la parola... GIUDICE – Privi di fondamento scientifico. TESTIMONE Mevio – Privi di fondamento, cose del genere... eccetera eccetera. Ma infatti io ho visto che lui è lievitato dal punto di vista ponderale, anche perché il vino contiene una barca di calorie, e io lo imputo anche a quello; non senza però anche invocare la terapia, che è una terapia oggi risibile dal punto di vista della tolleranza, cosa che però quando lui ha iniziato a fare la terapia, insomma ha avuto degli effetti collaterali, quelli me li ricordo. Adesso proprio quali non li ricordo, però si trattava di tanto, tante compresse al giorno. Successivamente... ma ci metti anche sopra l'alcol magari.

Lo stesso Mevio ha poi confermato la trasmissibilità tramite rapporto sessuale delle malattie di cui era affetto Tizio: PARTE CIVILE, AVV. ... – E le malattie di cui lei ha parlato prima di cui era affetto questo signore, HIV, sifilide e epatite B, sono malattie a trasmissione sessuale? TESTIMONE Mevio – Assolutamente sì. Oppure tramite trasfusioni o interventi chirurgici, che però loro non hanno avuto. GIUDICE – Sì, l'ha spiegato prima. Sì, sì.

La teste Caiona, madre della p.o. ha confermato la durata della relazione dal 2001 al 2011. La stessa ha poi confermato il fatto che Tizio insultasse la figlia, riferendo di avervi direttamente assistito e rappresentando altresì le preoccupazioni del marito circa la condotta dell'imputato nell'ambito della relazione: PUBBLICO MINISTERO – Ok. Ecco signora, e com'erano i rapporti tra i due? Lei li ha mai visti litigare, li ha mai visti... che il convivente, Tizio, alzava le mani su sua figlia? TESTIMONE Caiona – No, alzare le mani no. Perché mio marito gli ha messo il bastone fra le ruote, subito. E non si è mai permesso a fare una cosa del genere. PUBBLICO MINISTERO – Cioè, cosa intende "gli ha messo il bastone fra le ruote", mi scusi? TESTIMONE Caiona – Eh, gliel'ha detto: "Se vengo a sapere che la tocchi, ti vengo a cercare". PUBBLICO MINISTERO – Ok. Ecco, mentre invece mi diceva... non ha mai alzato le mani addosso, ma la insultava, la denigrava? TESTIMONE Caiona – Certo. PUBBLICO MINISTERO – Può essere un po' più precisa al riguardo, signora? Che cosa le diceva? TESTIMONE Caiona – Sì. Le diceva che non era capace a fare i lavori di casa, non era capace a far da mangiare, la prendeva in giro, le diceva che era cicciona. PUBBLICO MINISTERO – Ecco signora, questi atteggiamenti glieli ha raccontati sua figlia o ha assistito lei personalmente? TESTIMONE Caiona – Li faceva anche davanti a me. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE Caiona – E a mio marito. Però mio marito non parlava perché aveva capito che beveva come una spugna.

Sempre Caiona ha riferito che Tizio era sempre ubriaco ogni volta che si recava da loro insieme a Caia e che obbligava la figlia a seguire un regime alimentare vegetariano: PUBBLICO MINISTERO – Ecco, lei lo ha visto anche ubriaco Tizio? TESTIMONE Caiona – Sì. Tutte le volte che venivano a casa da me era sempre pieno, eh. PUBBLICO MINISTERO – Ecco signora, mi scusi... GIUDICE – Cioè, “pieno” vuol dire ubriaco? PUBBLICO MINISTERO – Ubriaco? TESTIMONE Caiona – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Voglio dire, eravate voi, cioè lei e suo marito che andavate a casa loro o erano loro che venivano da voi? TESTIMONE Caiona – No, no, mio marito là non voleva andare. PUBBLICO MINISTERO – Quindi sono loro che venivano... TESTIMONE Caiona – Non piaceva lui e nemmeno la famiglia. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. TESTIMONE Caiona – Erano loro che venivano da me....PUBBLICO MINISTERO – Quando veniva, lei mi conferma che assisteva a questi insulti, queste denigrazioni eccetera. TESTIMONE Caiona – Sì, è vero. PUBBLICO MINISTERO – Tizio era un vegetariano? TESTIMONE Caiona – Sì. Aveva deciso così e obbligava Caia. PUBBLICO MINISTERO – Ecco. Su questo fatto cosa mi può dire? Nel senso che impediva a sua figlia anche di mangiare carne in vostra presenza? TESTIMONE Caiona – Sì. Obbligava anche noi, ma mio marito si è rivolto. Gli ha detto: “No, mi dispiace. Io non mangio verdura a pasta, io vado a lavorare. Mi alzo presto la mattina, vado via alle cinque e vengo a casa alla sera portando sacchi in spalla tutto il giorno”.

La teste Caiona ha riferito di aver personalmente visto bere Tizio, specificando come lo stesso arrivasse a casa sua già “mezzo ubriaco”: DIFESA, AVV. ... – Ecco, il fatto di bere, lei l’ha visto bere? TESTIMONE Caiona – Certo. DIFESA, AVV. ... – L’ha visto... TESTIMONE Caiona – Anche a casa mia. DIFESA, AVV. ... – Sì, sì. A casa sua l’ha visto bere? TESTIMONE Caiona – Certo. DIFESA, AVV. ... – E che cosa beveva? TESTIMONE Caiona – Birra, vino e limoncino... TESTIMONE Caiona – No. Aspetti. Quando veniva là, a mezzogiorno o alla sera, era mezzo ubriaco. Poi... GIUDICE – Già quando arrivava... PUBBLICO MINISTERO – Già quando arrivava? TESTIMONE Caiona – Sì. Poi con il vino e le mezze bottiglie di limoncino... Perché mio marito gli fa: “Oh, ma cosa fai? Hai un figlio da crescere!”; e lui mi ha risposto: “È frutta”; “Va bene che è frutta, ma dentro c’è alcol. Ti rovina la vita”. Ma lui niente, la ragione era sempre la sua. Non c’era verso. Verso. Di far capire. E allora mio marito non stava lì tanto. Perché mio marito... vedere queste cose non garbava. DIFESA, AVV. ... – Ecco, volevo chiederle questo: lei come fa a dire che Tizio era ubriaco quando veniva a casa sua? TESTIMONE Caiona – Si vedeva. DIFESA, AVV. ... – Da che cosa? TESTIMONE Caiona – Anche dal modo di parlare. GIUDICE – Aveva un alito vinoso? TESTIMONE Caiona – Come? GIUDICE – Aveva un alito vinoso? Cioè... TESTIMONE Caiona – Sì, si vedeva tutto rosso, tutto bordeaux era, gli occhi rossi, la gente... anche quando veniva che c’erano le feste, da lontano si vedeva. Perché poi quando Caia andava a casa, conoscenti e amici: “Ma beve quello?”; fa: “Sì, e si vede da lontano”, mi dicevano.

Ancora, la teste ha riferito come, durante la gravidanza di Caia, Tizio le impedisce di curarsi: PUBBLICO MINISTERO – Sì. Sua figlia poi è rimasta incinta? TESTIMONE Caiona – Sì. PUBBLICO MINISTERO –

Ecco, cosa mi può dire su... TESTIMONE Caiona – Eh, non gli permetteva andare a fare visite, né cure quando magari capitava che aveva influenza. Gli buttava via tutto, antibiotici. Lei era obbligata a venire da me a chiedere aiuto nelle... Allora, mi faccia di nuovo la domanda. PUBBLICO MINISTERO – No, no, signora, ecco, dicevo... mi scusi, eh. TESTIMONE Caiona – No, no. PUBBLICO MINISTERO – Sua figlia è rimasta incinta. TESTIMONE Caiona – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Lei mi ha detto che, se non ho capito male, se me lo conferma, che Tizio impediva a sua figlia di curarsi in buona sostanza. TESTIMONE Caiona – Esatto. PUBBLICO MINISTERO – Quindi di assumere medicine? TESTIMONE Caiona – Esatto. PUBBLICO MINISTERO – E se non ho capito male, mi ha detto che le impediva anche di prendere degli antibiotici, ho capito bene? TESTIMONE Caiona – Sì. Sciroppo. PUBBLICO MINISTERO – Poi la gravidanza non è andata a buon fine? TESTIMONE Caiona – No. Perché non andava a fare le visite, non aveva possibilità di cure. PUBBLICO MINISTERO – E quindi è nato morto il bambino? TESTIMONE Caiona – Sì... TESTIMONE Caiona – Sì, sì. Sì. Perché lui non permetteva. Neanche andare dal medico.

In sede di esame condotto dalla Parte Civile, la teste ha riferito come Tizio non permettesse a Caia neppure di sottoporsi agli esami aventi natura routinaria e come, non potendo andare ai controlli, la stessa si sia accorta dell'intervenuta morte del feto solo a distanza di due mesi da detto evento, rischiando in tal modo conseguenze gravi per la sua salute: PARTE CIVILE, AVV. ...– Dunque signora, durante la gravidanza quindi sua figlia ha detto *che aveva problemi nell'assunzione dei farmaci perché lui non glielo consentiva; e le visite?* TESTIMONE Caiona – *Lo stesso. PARTE CIVILE, AVV. ... – Cioè?* TESTIMONE Caiona – *Non gli permetteva di andare. PARTE CIVILE, AVV. ... – Sua figlia poteva fare gli esami routinari afferenti la gravidanza?* TESTIMONE Caiona – *No. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quando la bambina è morta, cioè quando c'è stato l'aborto, da quanto tempo era morta la bambina?* TESTIMONE Caiona – *Due mesi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi sua figlia portava in grembo una bambina morta da due mesi. TESTIMONE Caiona – Esatto. E ha rischiato di morire, perché le usciva il sangue dalla bocca, aveva la placenta tutta.... Brutta, malata. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi sua figlia com'è che non si è accorta che il feto era morto?* TESTIMONE Caiona – *Perché non andava mai a controlli.*

Circa la condotta tenuta da Tizio successivamente alla perdita della bambina da parte di Caia, la teste ha riferito come l'imputato abbia continuato ad insultarla, senza prendersene cura in modo alcuno: PARTE CIVILE, AVV. ... – *Ok. Dopo l'aborto come si comporta Tizio con sua figlia?* TESTIMONE Caiona – *La chiamava sempre "cicciona", "ippopotamo" ... PARTE CIVILE, AVV. ... – No, no, io dico immediatamente dopo... nel periodo in cui la ragazza era in ospedale lui come si è comportato?* TESTIMONE Caiona – *A me sono venuti a casa a dire questa notizia, perché lui voleva che doveva chiamare e invece lei fa: "No, è una cosa delicata, va detto di persona. Questa bambina è morta, io lo dico a persona". E quando è venuta a casa, che doveva andare all'ospedale, ho detto: "Vengo io con te in ospedale e ti sto vicina"; lui mi*

ha risposto: “No, no, ci sto io. Ci sto io”; invece l’ha parcheggiata là e se n’è andato per i fatti suoi. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco, quindi lui non l’ha assistita, non le è stato vicino dopo l’aborto? TESTIMONE Caiona – No. No, assolutamente. PARTE CIVILE, AVV. ... – Assolutamente. TESTIMONE Caiona – No. PARTE CIVILE, AVV. ... – Dopo l’aborto sua figlia quando è uscita dall’ospedale è venuta a casa sua? TESTIMONE Caiona – Sì. È stata una settimana perché non c’era reazione in lei. Allora ho detto: “Vieni qui. Hai il papà, hai la mamma, hai gli amici, hai i conoscenti, hai tanti che ti stanno vicino”. PARTE CIVILE, AVV. ... – Poi però è tornata a casa. TESTIMONE Caiona – Sì, è tornata a casa. PARTE CIVILE, AVV. ... – E i rapporti dopo, come mi stava dicendo prima, dopo questo rientro a casa com’erano? TESTIMONE Caiona – Erano messi male ancora. PARTE CIVILE, AVV. ... – Non è cambiato niente. TESTIMONE Caiona – No.

La teste ha quindi riferito che detti insulti erano proferiti da Tizio anche avanti il figlio di primo letto avuto da quest’ultimo e che la figlia si era rivolta a lei per chiederle aiuti economici per far fronte ai debiti di Tizio: PUBBLICO MINISTERO – Ok. Un’ultima precisazione: sua figlia le ha chiesto anche degli aiuti economici per... TESTIMONE Caiona – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, per quale motivo? TESTIMONE Caiona – Ha patito perché non ne aveva mai. Lei li metteva in banca perché lui aveva chiesto dei prestiti in più banche. PUBBLICO MINISTERO – Sì. TESTIMONE Caiona – E lei li metteva in banca per poterli pagare questi finanziamenti. Invece questo non succedeva. Perché alla fine, quando è tornata a casa, si è trovata oltre 50.000 euro da pagare - PUBBLICO MINISTERO – Da pagare. TESTIMONE Caiona – Che sta pagando ancora adesso. PUBBLICO MINISTERO – Quindi sta ancora pagando i debiti diciamo del... TESTIMONE Caiona – Esatto. Sì. PUBBLICO MINISTERO – Signora, mi scusi, Tizio aveva un figlio di primo letto, aveva un... TESTIMONE Caiona – Sì. PUBBLICO MINISTERO – È venuto mai il figlio... TESTIMONE Caiona – Sì, veniva. PUBBLICO MINISTERO – Veniva. E anche in presenza del figlio il signor Scabino offendeva sua figlia? TESTIMONE Caiona – Esatto. Sì, che poi il bambino stesso ripeteva. PUBBLICO MINISTERO – Ah, ripeteva nei riguardi... TESTIMONE Caiona – Ripeteva quelle parole che diceva suo padre. PUBBLICO MINISTERO – Ok. Ma rivolte a sua figlia? TESTIMONE Caiona – Sì

Caiona ha poi riferito che lo stipendio era percepito da Caia e, tuttavia, utilizzato da Tizio, il quale se ne serviva per fare la spesa, acquistando tuttavia cibo rispetto al quale Caia, che non poteva utilizzare quei soldi neppure per comprarsi dei vestiti, era intollerante: PARTE CIVILE, AVV. ... – Dicevamo prima che sua figlia sì, aveva dei problemi economici; ecco, chi lavorava in famiglia? TESTIMONE Caiona – Caia. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lavorava Caia. TESTIMONE Caiona – Sì. E lo stipendio che portava lo usava lui a fare la spesa. PARTE CIVILE, AVV. ... – Lo usava lui per fare la spesa. TESTIMONE Caiona – Ma quello che voleva lui però. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quello che voleva lui, che erano? TESTIMONE Caiona – Erano questa... verdura, pasta integrale, bistecche di soia, che Caia è allergica. E alcolici. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi la costringeva a mangiare anche la soia? TESTIMONE Caiona – Sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Caia è allergica. TESTIMONE Caiona – E invece di andare giù di peso, è gonfiata. È gonfiata parecchio.

Che io quando l'ho rivista, fortunatamente dopo che ha cominciato a lavorare, mi sono spaventata. Perché le condizioni erano disastrose. PARTE CIVILE, AVV. ... – E gli abiti? Quindi sua figlia non aveva disponibilità di denaro; gli abiti? TESTIMONE Caiona – Metteva le magliette sporche di vernice, sue di lui, e i boxer. Perché lui non le metteva le mutande. La obbligava a andare in giro così. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quindi non si poteva comprare vestiti la ragazza? TESTIMONE Caiona – No. No, assolutamente”.

Il teste ha poi riferito come la figlia non potesse contattare i genitori e come, tornata a casa, sembrasse uno “zombie”: PARTE CIVILE, AVV. ... – La ragazza poteva telefonare a voi? TESTIMONE Caiona – No. PARTE CIVILE, AVV. ... – E perché? TESTIMONE Caiona – Perché siamo stati un mese e mezzo... perché prima veniva, dopo che ha partorito veniva; dopodiché all'improvviso non si è fatta più vedere né sentire. Ero io a chiamarla. Ci ho detto: “Ma come mai non vieni? Tuo papà ti vuole vedere”; e mi diceva: “Non posso”; ma non mi diceva il perché. Perché è sempre stata un po' taciturna e teneva il segreto. Per quanto io potevo farla parlare, non parlava. E allora mio marito un bel giorno fa: “Qui c'è qualcosa che non va. Dobbiamo andare”. Siamo andati, mio marito è andato subito dalla figlia, e io entrando ho visto il telefono bloccato col lucchetto. GIUDICE – Con? TESTIMONE Caiona – Il lucchetto. E gli ho chiesto, perché lui è sceso e ha visto che siamo arrivati; è sceso... Il telefono bloccato. E nel frattempo lui è sceso, perché era al computer, perché lui viveva nel computer; sempre stava nel computer; e gli ho detto: “Come mai il telefono è bloccato?”, e lui mi rispose: “Il telefono costa troppo”; “Che vuol dire questo? Se lei ha bisogno cosa fa”, e lui mi rispose: “Si arrangia”; Caia mi fa: “Mamma, lascia stare, perché è ubriaco, è sempre ubriaco”; allora le ho chiesto del cellulare, e fa: “Non ho soldi”. GIUDICE – Lei aveva il cellulare (furi microfono) TESTIMONE Caiona – Certo. Ma non aveva soldi. GIUDICE – Non aveva soldi. TESTIMONE Caiona – Mai soldi. Allora mio marito le ha dato 30 euro. Gli ha detto: “Mettili i soldi nel cellulare e mi chiami, qualsiasi ora di giorno, di notte. Per qualsiasi cosa succeda”. Allora niente... perché anche se c'era qualcosa Caia non parlava. La obbligava a stare zitta. PARTE CIVILE, AVV. ... – No ho sentito neanche io adesso. GIUDICE – Se c'era qualcosa, Caia non parlava. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ah. Ok. TESTIMONE Caiona – Esatto. Non parlava, teneva il segreto. Piuttosto stava malissimo. Perché non... GIUDICE – Stava male ma non parlava. TESTIMONE Caiona – Esatto. PARTE CIVILE, AVV. ... – L'ultima domanda, signora: quando è tornata a casa Caia in che condizioni era? A parte fisiche, fisiche e psicologiche, com'era? TESTIMONE Caiona – Era giù. Giù, proprio sembrava uno zombie, ecco, dico così, spiego così. PARTE CIVILE, AVV. ... – Uno zombie? TESTIMONE Caiona – Sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Ah. Cioè era... TESTIMONE Caiona – Sì, cioè, non parlava, non... E anche facendo domande, non mi... all'inizio. E poi... GIUDICE – Scusi, “e anche facendo domande”? TESTIMONE Caiona – Non parlava, no, no. PARTE CIVILE, AVV. ... – Non rispondeva. TESTIMONE Caiona – All'inizio. Poi è tornata a casa così com'era vestita, perché era nel lavoro, e ha trovato una scusa al posto di lavoro per tornare a casa. E tornata a casa, non aveva niente da vestire. Abbiamo dovuto sia io e mio marito correre, per andarci a prendere le cose che gli servivano. Mio marito si è preso le scarpe, le tute; io le ho preso tutte cose intime. E quando si è spogliata, per lavarsi e cambiarsi, aveva le magliette sporche di vernice di Tizio. E i boxer. Ok. E mio... e poi siamo rimasti, ma gli dicevamo: “Come vai a lavorare?

Sei in un posto di lavoro dove ci sono dottori"; "Eh, io sono obbligata", mi diceva, "A andare così". Quando ancora era assieme. GIUDICE – Cioè, le ha spiegato che era Tizio che la obbligava a andare... TESTIMONE Caiona – Sì. Non c'era verso. Non c'era modo. PARTE CIVILE, AVV. ... – O che non aveva i soldi per comprarsi i vestiti? TESTIMONE Caiona – Esatto. Perché lui li spendeva tutti, con la carta di credito li ritirava i soldi. Poi lei l'ha scoperto dopo. Quando si è trovata questi oltre 50.000 euro che... è arrivata a casa, che mio marito è andato fuori di testa, ha detto: "Ma come?"; e allora ha dovuto dirlo. Che prendeva lui i soldi e i pagamenti non c'erano".

Anche la teste Tita, la quale ha affermato di aver frequentato insieme al suo compagno Tizio e Caia, ha riferito di "frasi infelici" rivolte da Tizio nei confronti di quest'ultima: "TESTIMONE Tita – lo mi ricordo questo episodio in particolare per esempio, che eravamo a cena tutti insieme, non avevano ancora litigato, ora non so come sia uscito il discorso; e lui le ha dato praticamente tipo dell'elefante, deve averle detto: "Sembri un elefante, smettila di mangiare" in nostra presenza, che proprio carino non è diciamo. PUBBLICO MINISTERO – No, per niente, infatti. Ok. TESTIMONE Tita – Eh, infatti. PUBBLICO MINISTERO – Ecco, quindi questo. Ecco, episodi di questo genere, con altri tipi di insulti, lei se ne ricorda degli altri o ricorda solo questo qua precisamente? TESTIMONE Tita – Mah, io quello me lo ricordo per certo. Poi magari può essere capitato che abbiano litigato in altre occasioni, eh, adesso non è che..."

Tita ha riferito come Tizio fosse "un buon bevitore" ed ha confermato di aver detto la verità quando, sentita a s.i.t. dalla Guardia di Finanza di Tortona, aveva dichiarato che Caia, che si era ammalata di epatite, le aveva dichiarato di aver contratto la sifilide da Tizio: PUBBLICO MINISTERO – Caia le ha confidato di avere qualche malattia particolare? TESTIMONE Tita – Allora, mi aveva confidato di avere l'epatite. Non so di che tipo però, perché... PUBBLICO MINISTERO – Si ricorda se le aveva confidato che aveva la sifilide? TESTIMONE Tita – L'epatite me lo ricordo per certo. Perché poi anche noi dopo un po' ci siamo perse un attimo di... PUBBLICO MINISTERO – Sì. Comunque lei quando era stata sentita, così adesso glielo ricordo, aveva... TESTIMONE Tita – L'epatite sono sicura. PUBBLICO MINISTERO – Sì. Aveva detto alla Guardia di Finanza a Tortona: "La stessa Caia mi aveva confidato che aveva contratto la sifilide proprio da suo marito"; se lo ricorda di aver detto questo ai... TESTIMONE Tita – Le dico, sono passati tanti anni, però se l'ho fatto mettere e verbale, sicuramente sì.

Circa la sussistenza di problemi economici di Tizio ed il fatto che Caia si fosse indebitata per lui, la stessa ha riferito: PUBBLICO MINISTERO – Perfetto. Benissimo. Mi interessava questo. Signora, senta, la signora Caia le ha detto di avere dei problemi finanziari, dei problemi economici? TESTIMONE Tita – Allora, mi aveva accennato al fatto che aveva fatto da garante per non so se un finanziamento, un mutuo, un prestito, qualcosa del genere; però io questa cosa l'ho saputa a fatto compiuto, cioè mi aveva detto che lei aveva fatto da garante, sì. PUBBLICO MINISTERO – Ok. TESTIMONE Tita – Per lui.

La teste ha poi riferito della peculiare situazione psicologica in cui versava Caia: PARTE CIVILE, AVV. ... – Ecco. E lei sa di una depressione, o di problemi psicologiche aveva Caia a causa dei problemi con questo uomo? Ne aveva più o meno mai riferito, l'aveva capito lei? TESTIMONE Tita – Eh, sicuramente non era in... cioè, in una situazione felice, voglio dire. Cioè, psicologicamente è ovvio che per lei... era anche una questione umiliante magari, anche perché sentirsi dare dell'elefante davanti a terze persone... PARTE CIVILE, AVV. ... – Sentirsi maltrattare quantomeno... TESTIMONE Tita – Esatto. PARTE CIVILE, AVV. ... – Sì, insomma, sentirsi ingiuriare diciamo. Denigrare. Aveva mai sentito che la denigrasse con altri... al di là degli epiteti ingiuriosi, magari con altre affermazioni: “Stai zitta tu che non sai fare niente”? TESTIMONE Tita – Anche, sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – O: “Tu che sei una incapace, buona a nulla, perdigiorno”? TESTIMONE Tita – Quello sì. Quello sì. PARTE CIVILE, AVV. ... – Quello sì. TESTIMONE Tita – Quello sì. La teste ha peraltro escluso il fatto che dette frasi siano state pronunciate da Tizio “per scherzo”: DIFESA, AVV. ... – Ok. E poi le volevo fare quest'ultima domanda: in merito al fatto che Tizio lei dice che appunto aveva detto che la signora Caia era un elefante, ma gliel'ha detto con tono scherzoso o in che... come gliel'ha detto? Questo confronto com'è che è venuto fuori, ecco? Solo per capire questo. TESTIMONE Tita – Allora, io adesso esattamente non mi ricordo. Mi ricordo che eravamo a cena insieme, quindi probabilmente magari abbiamo ecceduto col cibo. DIFESA, AVV. ... – Certo. TESTIMONE Tita – Ma in quel particolare caso non gliel'ha detto in tono scherzoso. A mio avviso. E sembrava un rimprovero. Come dire: “Smettila di mangiare, che sembri un elefante”, ecco, io la ricordo... DIFESA, AVV. ... – “Che stai mangiando troppo”? TESTIMONE Tita – Esatto.

Anche la teste Terra ha riferito essere vero quanto dalla stessa dichiarato quando era stata sentita dalla Polizia giudiziaria, ossia il fatto che Caia le aveva confidato che Tizio la “prendevo in giro in quanto troppo grassa” e la costringeva ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà”. In egual misura, ha riferito di aver detto la verità quando disse alla Polizia giudiziaria che Caia le aveva confidato che “aveva contratto delle malattie infettive da suo marito, in quanto quest'ultimo aveva l'abitudine di frequentare delle prostitute”. Egualmente ha confermato che Tizio “era contrario ai medicinali” (PARTE CIVILE, AVV. ... – E poi, va beh. Sì, lo conferma, la contestazione non so se ha fatto formalmente il Pubblico Ministero, era contrario ai medicinali, lei disse all'epoca che la signora Caia, le aveva raccontato che lui era contrario ai medicinali. TESTIMONE Terra – Sì, sì. Lui era contrario ai medicinali.), che Caia doveva dare le medicine al bambino di nascosto (PUBBLICO MINISTERO – Sempre sul fatto, che il figlio di lui quando stava male, doveva dare dei medicinali senza Tizio se ne accorgesse? TESTIMONE Terra – Quello sì. Ogni tanto mi diceva che doveva dargli qualcosa di nascosto a lui, perché lui non voleva le medicine, ma io non so il motivo però.), che Caia “parte dei suoi vestiti erano ancora nell'abitazione dove convivano e Tizio, le impediva di recuperarli”

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dalla persona offesa debbano ritenersi attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente,

plurimi essendo i riscontri avuto riguardo al compendio probatorio unitariamente inteso e, segnatamente, alla documentazione medica prodotta in atti dal P.M., alle deposizioni dei testimoni escussi, a loro volta da ritenersi attendibili in quanto lineari e circostanziate e, in ogni caso, non contrastanti con quanto dagli stessi dichiarato a s.i.t nell'immediatezza dei fatti.

Appare nella sua evidenza il clima di vessatorietà in cui Caia si è ritrovata a vivere in ragione delle condotte poste in essere da Tizio, ben descritto in quell'espressione "*inferno psicologico*" usata dal teste Mevio, medico curante sia della p.o. che dell'imputato e, pertanto, da un soggetto che, in ragione della professione sanitaria dal medesimo esercitata, si appalesa tale da fornire una descrizione oggettivamente attendibile della effettiva condizione psico-fisica di Caia.

Tale attendibilità non è inficiata dagli articoli di cronaca prodotti in giudizio dalla difesa dell'imputato, i quali non ineriscono in modo alcuno né i fatti di cui è processo, né la portata della deposizione - precisa, lineare, circostanziata e, soprattutto, ancorata ad una valutazione medica - resa dal precitato teste in ordine a detti fatti. .

La versione dei fatti fornita dall'imputato, il quale ha sostanzialmente negato ogni addebito, non appare tale da impedire di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ascrittogli.

Deve invece pronunciarsi sentenza di non doversi procedere con riferimento al reato di lesioni personali aggravate per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre difettano, con riferimento al predetto capo, elementi per pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cpp.

Per quanto concerne il delitto di maltrattamenti in famiglia, non appaiono sussistere i presupposti per pervenire ad una declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

In primo luogo, va evidenziato come la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali aggravate non importi l'esclusione della circostanza di aggravante di cui all'art 572, secondo comma, cp, ossia il fatto di aver cagionato una malattia avente durata superiore a 40 giorni, ciò tenuto conto del fatto che si tratta di una circostanza oggettiva

aggravante il reato di cui all'art 572 cp, la cui sussistenza ed il cui accertamento prescindono completamente dal fatto che sia accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni personali aggravate, essendo sufficiente per la configurabilità della stessa il fatto che la malattia si sia effettivamente verificata e che la stessa sia causalmente riconducibile a condotte che integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di cui all'art 572 cp.

Nel caso di specie, la derivazione in capo a Caia di una malattia superiore a quaranta giorni, con espresso riferimento all'epatite A acuta, si evince non solo dalle risultanze dell'esperita istruttoria orale supra disaminata, ma altresì, sotto il profilo documentale, dalla disamina della documentazione medica agli atti, la quale non solo accerta la sussistenza della predetta malattia tanto in capo a Caia quanto in capo a Tizio, ma riscontra sotto il profilo estrinseco le dichiarazioni della persona offesa. Tale documentazione permette di affermare, anche sotto il profilo temporale alla luce delle date di accesso alla struttura sanitaria, come la trasmissione della malattia sia effettivamente avvenuta da Tizio a Caia, non viceversa.

Per quanto concerne il fatto che anche Caia si sia ammalata di sifilide, trattasi di circostanza pacificamente ammessa dallo stesso imputato in sede di esame, il quale ha sul punto riscontrato sotto il profilo estrinseco quanto dichiarato dalla p.o (*DIFESA, AVV. ... – Volevo chiederle: ma poi siete guariti dalla sifilide? IMPUTATO – Certamente, si fanno gli anticorpi e non si prende più).*

La derivazione di una malattia di durata superiore a giorni 40, come risulta dalla documentazione medica agli atti, comporta che non possa essere esclusa l'aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art 572 cp.

Va poi evidenziato come la cessazione della convivenza non necessariamente coincida, ex se, con la fine di ogni rapporto tra le parti e non importi la non configurabilità del reato.

Ciò alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l'interruzione della convivenza, anche nel caso in cui sia frutto di un provvedimento giudiziale, non importa poi, ex se, la non configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia per il periodo successivo, atteso che il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere ravvisato in tutti i casi in cui, nonostante l'interruzione della relazione di convivenza, eventualmente anche attestata da un provvedimento formale di separazione legale o di divorzio, residuino

comunque dei rapporti di stabile frequentazione determinati dalla pregressa esistenza del rapporto familiare (Cassazione penale 30129/2021).

Va peraltro evidenziato come il reato di maltrattamenti in famiglia, a differenza del reato di lesioni, sia un reato a consumazione prolungata e come sia lo stesso imputato, in sede di esame, a parlare di una relazione durata "fino al 2012 più o meno" (DIFESA, AVV. ... - Buongiorno. Innanzitutto volevo chiederle: quando la vostra relazione con la signora Caia è iniziata e quando ha avuto termine, se si ricorda? IMPUTATO - È iniziata almeno nel 2004, non prima... non mi ricordo esattamente, ma sicuro non prima, ed è terminata... boh... nel 2012 più o meno), circostanza compatibile con il fatto che risultano ancora in corso visite mediche da parte della Caia in relazione al contagio da epatite A nel corso del 2011 e che solo nel mese di maggio 2012 la stessa ha presentato denuncia querela per i fatti per cui è processo nei confronti dell'imputato.

Alla luce della buona condotta processuale dell'imputato e della sua incensuratezza, sono tuttavia concedibili le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, così che, in relazione al reato di cui all'art 572 cp, la pena è determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Sussistono i presupposti perché sia concessi all'imputato i doppi benefici di legge.

L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali al risarcimento di tutti i danni patiti dalla costituita parte civile, con rimessione delle parti davanti al competente giudice civile per la liquidazione degli stessi e concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile costituita pari ad euro 5.000,00 da imputarsi sulla liquidazione definitiva.

Visto l'art. 110, c. 3, D.P.R. 115/2002, si condanna l'imputato alla rifusione a favore dello Stato, Anticipatorio, delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile, somma che viene liquidata nella misura di € 2622,00, oltre IVA, CPA ed accessori di legge, al difensore della Parte Civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, con pagamento a carico dell'Erario dello Stato

Si dà atto che con ordinanza emessa ex art 130 cpp in data 13.10.2021 si è proceduto a correzione del dispositivo nella parte in cui, per mero errore materiale, è indicata

l'esclusione dell'aggravante di cui all'art 572 cp per effetto dell'intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali aggravate, la quale è stata invece computata tanto ai fini della determinazione della pena che della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza della Cassazione il fatto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti e che tale procedimento nel caso in cui dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, ciò in quanto la correzione consiste in un'operazione meccanica limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimento, sul presupposto che l'omissione rappresenti una difformità puramente esteriore tra l'effettivo pensiero del giudice e la sua letterale formulazione (Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24157, Cass. pen., Sez. I, 1° ottobre 2009, n. 41571; Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n.37149 e Cass. pen., Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 46840).

Nel caso di specie, il fatto che si tratti di mero errore materiale è evincibile altresì dal fatto che proprio in relazione a detta malattia in sede di dispositivo sia stata disposto il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con liquidazione da determinarsi in sede civile e condanna ad una provvisionale quantificata in € 5000,00.

Sempre con tale ordinanza, sussistendone i presupposti, è stato corretto il dispositivo nella parte in cui oltre alla sospensione condizionale della pena non è disposta la non menzione nel casellario giudiziale

In ragione di detta ordinanza, si riporta il dispositivo già corretto in forza di ordinanza emessa in data 13.10.2021

PQM

Visti gli artt. 129 e .531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione

Visto l'artt.533 c.p.p.

Dichiara l'imputato responsabile del reato ascrittogli in relazione all'art 572 cp e, non esclusa la contestata aggravante per intervenuta prescrizione del relativo reato, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione

Visto l'art.163 c.p.;

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena;

visto l'art 175 cp

Concede all'imputato il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p.;

Condanna l'imputato al risarcimento di tutti i danni patiti dalla costituita parte civile rimettendo le parti davanti al competente giudice civile per la liquidazione degli stessi.

Concede una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile costituita pari ad euro 5.000,00 da imputarsi sulla liquidazione definitiva.

Visto l'art. 110, c. 3, D.P.R. 115/2002, Condanna l'imputato alla rifusione a favore dello Stato, Anticipatorio, delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile, somma che viene liquidata nella misura di € 2622,00, oltre IVA, CPA ed accessori di legge, al difensore della Parte Civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, con pagamento a carico dell'Erario dello Stato

Visto l'artt.535 c.p.p.;

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 544 c.p.p.;

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Alessandria, 15 luglio 2021

IL GIUDICE

Dott. Gianluigi BIASCI

